

TORNATA DEL 25 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Omaggio — Sunto di petizioni — Discussione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio — Approvazione degli articoli del progetto — Raccomandazioni del Senatore Caccia sull'articolo 2 cui risponde il Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Amari Prof. — Approvazione dell'art. 2 — Seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e di Mantova — Seguito delle spiegazioni del Ministro Guardasigilli — Istanza del Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore Poggi cui risponde il Senatore Vigliani — Spiegazioni del Relatore in risposta al Ministro Guardasigilli — Emendamento del Ministro Guardasigilli, approvato — Approvazione dell'intero articolo 6 — Proposta di aggiunta del Senatore Vigliani — Osservazioni del Ministro Guardasigilli — Riserva del Senatore Vigliani — Ritiro dell'articolo 2 dell'Ufficio Centrale, stato sospeso — Approvazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 del progetto — Spiegazioni sul paragrafo terzo dell'art. 3, stato rimandato dopo l'art. 10 del Ministro Guardasigilli, del Relatore e del Senatore De Foresta — Proposta del Senatore Vigliani — Dichiarazione e controproposta del Ministro Guardasigilli — Schiarimenti del Senatore De Foresta — Dichiarazione del Relatore e del Senatore Mameli — Nuove spiegazioni del Ministro Guardasigilli — Proposta del Senatore De Falco, appoggiata dal Senatore Vigliani e dal Ministro Guardasigilli — Approvazione della proposta De Falco.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze, il Ministro Guardasigilli, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, degli Esteri, ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Ministro dell'Interno di cinque esemplari della *Statistica delle Opere Pie del Regno, concernente i compartimenti dell'Umbria e delle Marche.*

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4301. I Segretari ed Impiegati Comunali della Provincia di Firenze, sottomettono al Senato un voto da essi manifestato in una particolare adunanza, perchè nell'approvazione del progetto di legge relativo all'esazione delle imposte dirette, venga adottato il sistema attualmente vigente in Toscana.

N. 4302. I Segretari ed Impiegati Comunali della Provincia di Firenze sottopongono alcune modificazioni che ravviserebbero opportune ad introdursi nel progetto di legge relativo alla riforma della legge Comunale e Provinciale.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

(V. Atti del Senato N. 24).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione, sospendendo per pochi momenti la discussione

del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti, porta, dico, la discussione del progetto di legge per la proroga dell'Esercizio provvisorio dei bilanci 1870 a tutto il mese di aprile, e di alcune facoltà intorno alla riscossione della tassa sul macinato.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°:

« Art. 1. Sino a tutto aprile 1870 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

« È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, N. 2034.

« Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto autorizzato colla legge del 23 dicembre 1869, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(Approvato)

« Art. 2. Del pari a tutto aprile suddetto sono continuate al Ministro delle Finanze, le facoltà, che, rispetto alla emissione dei Buoni del Tesoro, e alla riscossione della Tassa del macinato, gli furono conferite con gli articoli 2 e 4 della Legge del 23 dicembre 1869, N° 5395. »

Senatore **Caccia**. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Caccia**. Signori Senatori: Avrei riservato alla discussione del Bilancio Generale, e precisamente su quella dell'entrata, le poche osservazioni che sono per fare e per cui vi prego onorarmi della vostra benevola attenzione, se in occasione dell'esercizio provvisorio non avessi trovato, che circa al macinato, si sono domandate ancora le facoltà che altra volta per la legge del dicembre 1869 si concessero all'onorevole Ministro delle Finanze.

E mentre dichiaro che col mio voto approverò ancora la proroga di queste facoltà, non so però dispensarmi dal presentare al Senato alcune osservazioni le quali non condurranno certo ad un voto esplicito, ma serviranno bensì per eccitare il Ministro delle Finanze ad entrare in una via che potrebbe condurre a grandi miglioramenti nella riscossione della imposta sul macinato.

Sono certo, o Signori, che non mi appoiere che io volessi fare appunto alla legge; nel posso, nel debbo, e specialmente quando mi rivolgo al Ministro delle Finanze, eminentemente incaricato della esecuzione di essa, io non potrei pretendere colle mie parole che egli convenga essere meno provvidi i sistemi da lui tanto caldeggiati per la riscossione.

Però credo che l'espone alcune osservazioni, acciò il potere esecutivo si spinga a far diventare più presto un metodo permanente quello, che è stato sinora un mezzo facoltativo e transitorio, possa giovare alla pubblica bisogna.

Conoscete, o Signori, la legge del 1868: questa legge nella sua prima disposizione contiene la determinazione di due coefficienti certi, indubitati. Allorchè il consumatore presentasi al mugnaio, egli deve pagargli la tassa su due dati infallibili, quantità, e qualità, perchè le tariffe della legge sul macinato sono proporzionate alla specie dei cereali, che si vanno a macinare. Quindi il rapporto tra l'attendente ed il mugnaio ha coefficienti certi, indubitati.

Ma la legge al secondo articolo (questa non è mia definizione, la è di coloro che intendevano alla sua confezione) è andata a trovare dei coefficienti incerti, e invece che sul lavoro certo, sul lavoro eseguito, cerca la base dell'imposta sul lavoro presunto, avvegnacchè essa prescrive che il mugnaio per ogni 100 giri che la macchina turbini sul suo asse, è obbligato di pagare allo Stato un'imposta proporzionale.

È ben agevole a me nutrir lusinga, Signori, che se è una verità meccanica, che con gli stessi 100 giri si possa avere una diversissima quantità dello stesso frumento ri-

dotto in farina; che se è una verità meccanica, che secondo la specie dei cereali che sottostanno alla mola, i 100 giri danno una quantità diversa di farina, io non sono un arrischiato nel proclamare, che l'imposta esatta per mezzo del contatore ha un coefficiente certo, cioè i 100 giri, ed ha poi parecchi coefficienti incerti di cui mi dispenso parlare a voi che tanto conoscete di questa materia.

Assisa l'imposta su queste basi menochè fisse, ne è avvenuto tutto quello che io non credo ripetere a voi in fatto di sperequazione: ne è avvenuto principalmente, che i mugnai si sono divisi in due caste, in mugnai onesti, e in mugnai frodatori. Gli onesti sono stati sacrificati, hanno dovuto chiudere il loro molino; i frodatori si sono armati di due mezzi, la concorrenza, mercè la quale uno di questi mugnai che ebbe il mezzo di fare accettare la sua consegna a basse proporzioni, o che venne ad ottenere un accordo a infime proporzioni, ha saputo attuare tale una concorrenza sui suoi vicini, che li ha obbligati a smettere intieramente dal loro esercizio. Ne è venuto poi il male dell'associazione, giacchè, (dico cosa non ignorata dal Ministro) ne è venuto che i mugnai che fanno uso della stessa spinta idraulica, si sono coalizzati nel senso, che tutti hanno arrischiato una consegna, e quegli che l'ha ottenuta a più vantaggiose condizioni, è rimasto nell'esercizio della sua industria, mentre gli altri hanno rifiutato non solo le licenze, ma venendo a patti con l'altro, hanno in quel solo molino esercitato completamente la loro industria, e tutti hanno a loro vantaggio convertita la tassa pagata intieramente dall'avventore.

Così i due gran mali della concorrenza e dell'associazione vi dimostrano esattamente i loro effetti nella chiusura dei molini e nella mancata percezione dell'imposta. Ebbene, o Signori, si è creduto che a questi mali potesse ovviarsi ostinandosi a continuare ad insistere nello stesso metodo, anzi più estendendolo!!!

Non si è mancato come giustificazione addurre che il persistere nell'applicazione del contatore, non è altro che ottenere tali notizie, tali provvisori accordi, che alline daranno modo ad attuare dei definitivi.

Io, Signori, accetto questo concetto, giacchè io sono proclive ad ammettere che dopo quattro, sei, sette anni che noi applicheremo contatori, si potranno avere delle medie proporzionali mercè le quali ad accordi piuttosto esatti si potrà andare.

Ma, o Signori, noi siamo proprio nel caso quando si dicea mentre *Sagunto è espugnato, in Roma si consulla*. Il Ministro delle Finanze ha detto nella sua esposizione, che gl'inconvenienti attuali del macinato fanno perdere alle finanze dello Stato 100 mila lire al giorno.

Il Ministro delle Finanze vi ha detto, come una imposta la quale poteva ascendere a 100 e più milioni e fu prevista nel bilancio per 40 milioni, a tutto Gennaio 1870 non ha gettato nelle Casse dello Stato che 19 milioni e 700 mila lire; e questo ricavato, o Signori, ripartito su 24 milioni e 234 mila Italiani, ha dato la proporzione di 81 centesimi per capo.

Questa, o Signori, è dimostrazione del gravissimo stato attuale, che non patisce indugio.

È vero che mi si dirà, ed io l'ho premesso: dovete fare una larga parte ad una verità economicamente storica, quella cioè che, perchè questa tassa dia buoni risultati, bisogna aspettare che entri nei costumi del paese: si dirà che questa imposta fu avversata dai pregiudizii popolari; ma, Signori, se tutto questo io consento, dico a mia volta, che non mi si potrà negare che esempio raro hanno dato gli Italiani i quali dopo avere avversato questa legge, l'hanno ora pazientemente accettata, e di ciò rendo grazie al potere esecutivo che ha avuto il coraggio di fare attuare in qualunque modo questa legge, la quale un giorno profurrà i suoi buoni effetti.

Dunque io ammetto questi ragionari, e riconosco che la legge è nuova, che la legge ha grandi difficoltà a vincere; ma quando vedo che questa specie di tassa è ridotta appena a dare allo Stato un valente di 19 milioni cioè 81 cent. per capo, io dico, vi è un vizio radicale nella legge, e vi prego, per sempre più convincervene, a fare meco una analisi della sintetica cifra de' 19 milioni sin'ora ricavati. All'uopo vi manifesto che nelle Province ove era già una volta il macinato, nell' Umbria e nelle Marche, sopra un milione e 197 mila abitanti, l'imposta ha dato un milione e 638 mila lire, cioè un franco e 17 centesimi per capo. Nella Sicilia, sopra una popolazione di 2 milioni e 300 mila abitanti, ha dato 3 milioni e 524 mila lire, vale a dire 1 franco e 47 centesimi per capo. Ed intanto per tutta l'Italia i 19 milioni danno una media di 81 centesimi per capo! Non vi sorgerà a questo punto o Signori, il concetto, che il sistema di percezione basato unicamente sui metodi segnati dalla legge, è erroneo, è nocivo?

Ma non mi arresto a queste nozioni generali, vengo a fatti più precisi, più speciali.

E qui, o Signori, ho un dato ufficiale ricavato dalla percezione della Provincia di Trapani; ebbene, cotesta Provincia la quale ha non meno di 1057 molini, dei quali soltanto 86, deguatevi badare a questo, Signori, capaci di contatori, resta con 971 molini a mano o a vento o a metodi idraulici antichi, senza avere il controllo del contatore, unicamente affidati alla consegna.

Cotesta provincia, Signori, la quale di popolazione non ha diminuito in faccia al censimento del 1859, anzi è cresciuta, la quale ogni mattina deve del pane consumare, ove si raffrontasse la sua tassa attuale con quella che pagava sotto i Borboni, avrebbe dovuto pagare oggi 180 mila lire. E sapete, Signori, qual'è la cifra della percezione per il decorso anno 1869? 51 mila lire. Nella mia terra natale, in Messina, è un balzello comunale, che nel quindicesimo secolo e nel seguente fu imposto per soddisfare i donativi che la Spagna voleva; e questo dazio era diviso da particolari che avevano avuto ceduta per prezzo sborsato la percezione di una imposta sulla macinazione del frumento. Or quando per le novelle discipline il Comune dava in appalto questo balzello

da riscuotere, giusta il regolamento nell'interno de' molini, ebbe desso a soffrire un notevole ribasso. Ma il Comune domandò al Governo Italiano di attuare la riscossione mercè il pagamento dell'imposta all'uscita del frumento dalla città, ed il Governo, dopo il dotto avviso del Consiglio di Stato, diede licenza al Comune di riscuotere il balzello siccome per lo avanti.

Ebbene, quel Comune che aveva dato in arrendamento il dazio, e che con l'ottenuta facoltà per nulla attentava alla libera circolazione del frumento, sapete voi cosa ha ricavato?

L'arrendatario ha dato al Comune per questo mutamento di metodo la somma di L. 50000 annuali, ed è giunto ad esigere con un 10,00 appena di differenza quanto sotto i Borboni si esigeva per lo stesso balzello!

Ma questi risultati, ma questi concetti hanno ormai avuto una splendida conferma.

Il Ministro ha annunziato un fatto che mi ha colmato di gioia, ha detto che, mentre appena 197 molini alla fine dell'anno passato avevano firmato accordi, oggi, per effetto de' p.teri discrezionali della legge di dicembre 1869, sono arrivati a 1800 i molini accordati.

Or dunque, o Signori, parmi che dopo questo niente altro debba aggiungere per dimostrare, che la legge di luglio 1868 non corrispondea con il metodo del contatore interamente al suo scopo, e che appena dei mezzi ausiliari sono stati chiamati in soccorso, quei mezzi che sono annoverati nello articolo quarto della legge del 23 Dicembre 1869, si ebbero tanto considerevoli risultati. Io non so quali e quanti di tali mezzi il Ministro ha adoperato; ma so che fra essi ve ne ha uno che è una completa innovazione, e direi una rivoluzione in faccia alla legge del 1868, parlo del collettore che riscuota direttamente la tassa dall'avventore. Ma anche senza ricorrere ad esso, senza tanta profonda immutazione del metodo tipico dell'attuale legge, è pronto, a mio intendere, un altro mezzo per aver migliori risultati. Questo mezzo non è in quella che adesso ho chiamato rivoluzione, ma in un precepto che la legge summenzionata mi appresta. Permettetemi, Signori, che io ricordi a me stesso il testo dell'articolo 20 della legge stessa sul macinato. Esso prescrive così « dove il Governo lo riconosca « indispensabile potrà aggregare al Contabile dello Stato « qualche Agente collettore incaricato di recarsi a riscuotere direttamente dai mugnai la somma da loro « dovuta. » Ebbene, o Signori, si applichi cotesto articolo senz'altra innovazione. Se il collettore facesse la sua riscossione dal mugnaio sincronamente a quando il mugnaio riscuote la tassa direttamente dall'avventore, se il collettore si trovasse permanentemente nel mulino e nel momento in cui vien depositato il cereale, ed in tal punto riscuotesse la tassa, non saremmo noi con la sorta stessa della legge del 1868 venuti nella più importante modificazione, quella di esigere la

tassa con i coefficienti certi dell'articolo primo, e non più sul lavoro presunto dallo articolo secondo?

Adunque o Signori, mi sembra che la legge del 1868 fornisca mezzo più che potente per venir fuori da tutte le attuali inquietudini, anche senza rifuggire in taluni molini dall'applicazione del contatore, e delle consegne, ed io son sicuro che il Ministro curerà secondare questi concetti, e troverà in essi giuridico modo di uscir dal ginepraio di difficoltà in cui lo hanno gittato il rigido sistema del contatore, e delle consegne.

Signori, io farò terminando, un paragone. Un buon coltivatore è riuscito a mettere nel suo campo un albero di ubertosa fruttificazione; egli cura innaffiarlo, egli cura ricuoprirne di limo fecondatore le radici, egli ha un ferro aguzzo per troncarne i rami parassiti.

Ebbene, o Signori, noi abbiamo, e sono lieto di dirlo, la più grande delle imposte che si possa escogitare in sollievo del bilancio attivo dello Stato: questa, o Signori, è l'imposta sul macinato la quale in un giorno non lontano darà i mezzi coi quali noi arriveremo al pareggio, senza quei tanti sacrifici che attualmente bisogna fare.

Signori, ve lo dimando, unitevi a me per eccitare il Ministro delle Finanze, affinché con la sua solerzia, studii, faccia inchieste per assodare se il mezzo ausiliare del collettore permanente, di cui trova la base nella legge del 1868, sia tale istituzione di un provvido metodo di riscossione dell'imposta sul macinato, da far camminare, ed attuare insieme a quello del contatore e delle consegne, e ciò secondo i paesi e le specialità de' molini. Forte di tale altro sistema di riscossione, e, adattandolo secondo i bisogni, il signor Ministro delle Finanze potrà fare il più grande servizio all'Italia ed insieme a sè stesso, colla soddisfazione di aver potuto portare questa tassa a quell'apice a cui debbe salire.

Queste sono, o Signori, le raccomandazioni che, ove fossero accolte da voi, io pregherei il signor Ministro delle Finanze di accettare, e, colla sua solerzia, cercare di secondarle nel miglior modo possibile.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Signori Senatori, concedetemi innanzi tutto di ringraziare l'on. Senatore Caccia dell'appoggio che con la sua grande autorità e molta esperienza intorno alla tassa del macinato, diede oggi a questo balzello; imperocchè il suo discorso mi ha profondamente convinto che questa tassa può dare risultati molto importanti, può influire grandemente sul nostro assetto finanziario. Esso è il discorso di un uomo il quale ha intera fiducia nell'avvenire della tassa stessa. Ora quando io considero gli studi e le autorità speciali di chi ha pronunciato questo discorso, e considero ancora come egli abbia avuto occasione di vedere nell'atto pratico questa tassa durante parte non piccola della vita sua, io non posso che sentirmi sempre più avvalorato, e credo che questo mio sentimento sia diviso dal Senato, nel perseverare nell'applicazione

di questa tassa da cui egli, al pari di me, e omai anche di molti altri, si aspetta risultati assai favorevoli.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Caccia è una questione ardua, è una questione che dà luogo a molti pareri e dispareri; la questione del modo di riscossione.

L'onorevole Senatore Caccia è d'avviso che il miglior modo di riscossione della tassa del macinato sia quello del percepirla secondo il sistema applicato altre volte in Sicilia.

Io certo non posso negare che il metodo cui fa allusione sia quello che più direttamente conduca forse la tassa del macinato a dare il maggior provento possibile; ma il Parlamento, ma parecchi anche appartenenti a quella nobile isola in cui è nato l'onorevole Senatore Caccia, che hanno veduto in che modo agiva il macinato, hanno le molte volte osservato che quel metodo di applicazione per essere completo non bastava che consistesse nell'agente diretto delle finanze applicato ai mulini, ma doveva ancora essere circondato da precauzioni le quali avevano per effetto d'inceppare grandemente la libertà del movimento del grano e delle farine. Parve cosa meno dicevole ai nostri tempi, alle nostre abitudini di libertà nei movimenti commerciali, il fare ritorno per intero a quel metodo di esazione, onde è che i due rami del Parlamento, il Ministro che ci ha preceduto, e quelli anche che si erano occupati prima di esso di questa tassa, hanno creduto che fosse opportuno il tentare di raggiungere quello scopo che si otteneva in Sicilia con quell'apparato di provvedimenti, mediante un congegno meccanico che poi si riconobbe, dagli studi più accurati che vennero fatti a cura del mio predecessore, dover essere il contatore dei giri.

L'onorevole Senatore Caccia lamentò a ragione gli inconvenienti che si incontrarono nell'anno passato, la sperequazione e la disparità di condizioni fatte tra questo e quell'altro mugnaio, e credo che non vi ha alcuno il quale non ne sia profondamente convinto, che non abbia avuto occasione di toccar con mano tutt'i quegli inconvenienti che vennero con tanta eloquenza indicati. Ma io prego il Senato e prego l'onorevole preopinante a considerare che questi inconvenienti, sono da attribuirsi allo essere la tassa in un periodo preparatorio anzichè in un periodo normale; imperocchè anche il mio onorevole predecessore intendeva che il modo di riscossione a cui si dovesse giungere fosse il contatore.

Ma, per altra parte, i contatori non essendo ancora allestiti, vi fu un tempo in cui si dovette andare avanti come meglio si poteva.

Lo scopo che si cercava di raggiungere fu allora di fare penetrare intanto la tassa nelle abitudini della popolazione. Quindi io credo che malgrado la non grande entità del prodotto, malgrado quei soli 19 milioni effettivamente riscossi a tutto dicembre di cui ha par-

lato l'onorevole preopinante, quando si compia la riscossione si ha la ragione di credere che saliranno per l'anno 1869, a 22 o 23 milioni (non posso ancora dire la cifra definitiva finchè le diverse operazioni non sono terminate) e questo sarà un provento non spregevole per le condizioni che chiamerei precarie, per le condizioni provvisorie in cui si dovette applicare la tassa del macinato.

Intanto i contatori si andarono usando ed altri se ne ordinarono.

Io non nascondo che il periodo preparatorio non è per anco terminato, secondo il concetto della legge attuale stessa questo periodo non sarà terminato se non quando potrà essere applicato il contatore ai mulini che ne sono capaci e non nascondo che perchè questo periodo preparatorio sia compiuto bisognerà lasciar decorrere quasi l'anno in cui noi siamo. Ma intanto si può a mio avviso ritenere la condizione delle cose essere le seguenti: Nell'anno passato abbiamo avuto il *maximum* degli inconvenienti perchè la tassa si presentava per la prima volta, perchè l'amministrazione si trovava rispetto ad essa interamente nuova e bisogna pur dirlo, perchè in molte parti del regno erano nuove alla tassa anche le popolazioni. Le popolazioni vanno abituandosi, ci si va abituando l'amministrazione. Congegni della specie di quelli sui quali il Parlamento fece assegnamento, si vanno mano mano applicando di modo che abbiamo veduto che di mano in mano questi mali andranno scomparendo e si andrà a raggiungere un punto che secondo io credo, se non sarà quello che indicava l'onorevole Senatore Caccia, tuttavia potrà ritenersi abbastanza soddisfacente.

Potrei darne molte prove ma ne scelgo a caso una che mi ha somministrato poche ore or sono il mio collega il Ministro Presidente del Consiglio.

È una lettera di un Prefetto che scrive al Ministro dell'Interno per raggugliarlo dell'andamento del macinato, che è argomento il quale interessa non solo la Finanza ma eziandio il Ministro dell'Interno, non solo come questione finanziaria in generale ma anche come questione di ordine pubblico.

Ora ecco cosa scrive il Prefetto di Torino, dove è ad osservarsi, che il contatore si poté più presto applicare, e dove per conseguenza siamo, almeno per ciò che riguarda l'applicazione del congegno meccanico, più vicini a quelle condizioni di cose che abbiamo notate. Mi permetto di dare lettura della lettera:

« Torino, 19 marzo 1870.

« Le previsioni del sottoscritto espresse negli antecedenti suoi rapporti al Ministero dell'Interno in ordine alla tassa del Macinato si vanno sempre meglio verificando.

« Gli animi che nella prima metà dello scorso gennaio parevano esacerbati si sono acquietati, ogni timore di disordine ha dato luogo alla più profonda sicurezza; i mulini già chiusi si vanno riaprendo e la massima

parte di essi già lo sono; gli esercenti pagano la tassa, e sono disposti a pagarla, i contatori poco per volta sono collocati, e per questo rispetto si può dire che tutto procede e funziona come nei tempi normali o quasi. — A corredo e giustificazione di assicurazioni tanto positive, meglio di qualunque altra cosa varrà sicuramente lo specchio statistico comparativo che qui sotto si trasrive ad opportuna norma di codesto dicastero. »

E qui ci è l'indicazione dei mulini con contatori e senza contatori. Lascio stare i particolari e vengo a qualche citazione positiva, e trovo che nel 1869 al 31 di dicembre si erano riscosse 25,000 lire, nel 1870 al 31 di gennaio se ne erano riscosse 53,590 cioè più del doppio, non calcolando che parecchi dei più ragguardevoli mulini cui è applicato il contatore fanno la liquidazione trimestralmente di modo che nulla avevano pagato nel primo mese. Ciò dico per dimostrare che se lo stato delle cose in confronto di ciò che spero ottenere dal Macinato, non è pienamente soddisfacente, è però di già abbastanza regolare e tale da animarci a migliori speranze.

Ecco come continua il Prefetto di Torino:

« Come a colpo d'occhio si scorge il divario fra questo e lo scorso anno alla stessa epoca, sia pel numero dei mulini aperti e dei palmenti funzionanti, sia per l'entità delle somme introitate è troppo rilevante per non aversene a dichiarare soddisfatti. »

E infatti si vede di giorno in giorno tale miglioramento nell'andamento della tassa che per verità ci è di vero conforto in ordine al pensiero dell'assetto della tassa stessa.

Quindi è che io convengo, si debba sempre procedere da osservatori imparziali, e l'onorevole Senatore Caccia mi richiama così al dovere dei miei studi di una volta. Sì, è vero, si deve sempre osservare imparzialmente, senza pregiudizi, sempre credere ai fatti come si presentano senza nessun giudizio preconcepito, onde correggere gli errori, se in errore si fosse caduti.

Io non nego per conseguenza, che il Ministero si vale delle facoltà che voi date al Ministero medesimo e che le trasmette all'autorità locale, ad una Commissione circondariale, composta del Prefetto, o Sotto-prefetto di un agente della finanza o di un terzo agente, nominato dall'autorità politica; non nego che anzi queste autorità procedessero nella applicazione della tassa, nella scelta del metodo, che per ora si può adottare dove vi è un contatore anche secondando le tendenze locali, perchè anche delle tendenze locali bisogna tener conto, poichè per fare accettare tasse, come qualunque altro provvedimento, il Governo deve, per quanto è possibile secondare le opinioni, tollerare le credenze, fossero anche pregiudizi; perchè bisogna sempre rispettare l'opinione delle popolazioni, specialmente quando si ha per scopo di prelevare delle tasse.

Or bene, io non nego, ed in questo io accetto le rac-

comandazioni dell'onorevole Senatore Caccia, io non nego che si debba andare osservando quello che avviene (specialmente per quello che egli dice) là dove la tassa si percepisce per mezzo di un collettore governativo applicato al mulino, onde tener l'occhio come procede, e tener conto accurato di quei fatti onde portarli a suo tempo davanti al Parlamento, acciocchè il Parlamento vegga come si debba, ove occorra, emendare la legge, imperocchè nulla di perfetto si può fare in questo mondo, e certamente non può la legge del macinato aspirare ad essere dichiarata perfetta, d'essere venuta fuori dalle mani del Legislatore, senza aver bisogno di ulteriore perfezionamento.

Ma se mi concede l'onorevole Senatore Caccia, senza, ripeto, volere in nulla pregiudicare quello che risulterà, dagli Stati che si fanno, dei fatti che si osservano, e che saranno in più tempo imparzialmente portati davanti al Parlamento, io credo che bisogna però tener gran conto del fatto che egli ha citato in ultimo, di quei numeri cioè che ha citato; egli ha osservato come certe province nelle quali vi era l'abitudine della tassa, abbiano dato un provento più ragguardevole di certe altre. La Sicilia ha dato un provento più che triplo, tre volte e mezzo più, in ragione degli abitanti, di quello che abbiano dato le altre province che per quanto io credo sono più ricche della Sicilia.

Ora questo che cosa dimostra? Dimostra che quando le popolazioni sono abituate ad una tassa, esse più facilmente l'accettano, ed allora la tassa stessa dà proventi molto più ragguardevoli.

Io credo per conseguenza che si è fatto un passo, di cui non si può negare l'importanza, nel 1869, cominciando ad abituare le popolazioni al pagamento del macinato.

Ora, man mano l'esazione della tassa va facendosi più rigorosa, viene scomparendo quella sperequazione di cui con ragione si lamentava l'onorevole Senatore Caccia. Per parte mia ho convincimento che non immediatamente dopo l'applicazione della riscossione della tassa in base ai contatori, ma però ben presto, e senza che debbano passare quei tanti anni di cui parlava l'onorevole Senatore Caccia si arriverà ad uno stato di perequazione discretamente soddisfacente, e di più si istituirà la tassa senza inceppare per nulla il movimento delle farine e dei grani, e senza esporre lo Stato a un sistema di riscossione di imposte che certamente a meno che si voglia proporre il sistema del piantone, non può dar luogo a pericoli ed a vessazioni.

Io quindi accetto, come diceva testè, le osservazioni e le raccomandazioni fatte dall'onorevole Senatore Caccia nel senso che si studi con cura l'emendamento dell'applicazione della tassa, e che lo si osservi specialmente là dove è applicato il metodo di cui ha fatto cenno l'onorevole Senatore Caccia; anzi io gli prometto di portare le mie cure speciali sopra i casi in

cui la tassa è riscossa in questo modo, imperocchè oltre la differenza che devo alla sua autorità ed esperienza è pure mio debito dopo una raccomandazione così competente fatta davanti ad un Consesso tanto autorevole come è il Senato, è debito mio di raccogliere i fatti che si potranno osservare, onde più tardi questo Consesso possa prendere le sue deliberazioni in proposito. Ma io ho fiducia che continuando per la via in cui siamo, e quando al Senato piaccia di dare all'Amministrazione quella certa latitudine di applicazione del macinato che è concessa coll'articolo che noi presentiamo alla vostra approvazione, si arriverà man mano ad uno stato di cose, lo ripeto, abbastanza soddisfacente.

Concludo poi col ringraziare di nuovo l'onorevole preopinante per l'appoggio che dà a questa tassa e per l'opinione esplicita che egli ha manifestata intorno all'importanza del suo avvenire, imperocchè io credo anche con lui, che non poche delle gravezze a cui dobbiamo, e dovremo a mio credere assoggettarci, si potranno eliminare, si potranno togliere alle nostre popolazioni, solo allora quando si potrà questa tassa applicare in tutta la sua entità, quando le nostre popolazioni vi ci saranno avvezze al pari di quelle rappresentate in questo Consesso dall'onorevole Caccia.

Senatore *Amari Professore*. Domando la parola:

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Amari Prof.* Io prego l'onorevole Ministro delle Finanze acciocchè accanto alla autorevole testimonianza dell'onorevole Caccia, (del cui desiderio per aumento delle entrate pubbliche pienamente io partecipo, e partecipiamo tutti) voglia porre anche la testimonianza di un altro Senatore nato nello stesso paese, relativa agli stessi avvenimenti di cui parlava il Senatore Caccia.

Certamente la tassa del macinato qual era in Sicilia avanti il 1860 gittava molto denaro. Ma accanto a questo ci erano delle vessazioni enormi; perchè non basta mettere un ufficiale pubblico in ogni mulino, bisogna anche a questi uffici aggiungere un esercito di gabellieri, una contabilità intiera, epperò nello stesso tempo spendere una grande parte della tassa che si ricaverebbe, ed arrecare vessazioni al commercio ed agli abitanti; vessazioni inaudite, e che sono una delle più cattive raccomandazioni di una tassa, imperocchè una tassa non pesa tanto per il denaro che cava dalle tasche dei contribuenti quanto per le vessazioni che porta con se.

Io pregherei quindi il signor Ministro delle Finanze (che per altro dalle sue parole mi vi sembra molto ben disposto) a mettere quest'altre considerazioni dall'altro lato della bilancia.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola su quest'articolo 2° lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LO SCIoglimento DEI VINCOLI FEUDALI
NELLE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA.

Ora torniamo alla discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei Vincoli Feudali nelle province Venete e di Mantova.

Prima di tutto farò un'osservazione sull'ordine del giorno.

Moltissimi Senatori mi hanno fatto istanza perchè fosse fissato un giorno determinato per la discussione della legge sull'esazione delle imposte dirette, che è legge d'interesse generale di tutte le province. Calcolando io che la discussione della legge sui feudi potesse occupare tutto al più sette od otto giorni, aveva creduto che per il 29 del corrente mese potesse essere esaurita la discussione della medesima e delle altre leggi che erano e sono all'ordine del giorno.

Ma siccome la legge sui feudi ha preso grandi proporzioni, mentre dura da dieci giorni, e sono cinque giorni che si discute sull'articolo 6, nè si sa se potrà finire quest'oggi, è impossibile che prima del 29 si possa compire la discussione di detta legge e di quelle altre che ancora sono all'ordine del giorno.

Oggi siamo al 25 del mese, e prima del 29 non abbiamo che due giorni, cioè domani e lunedì da potere discutere, di modo che quand'anche si finisse oggi la discussione sui feudi, locchè non suppongo tanto facile, bisogna fissarla a martedì affinchè ne fossero avvertiti tutti quelli che sono sparsi nelle province. Io credo di fare quest'avvertenza per le variazioni indispensabili sull'ordine del giorno.

Riprendiamo ora l'ordine del giorno, cioè la discussione sull'abolizione dei feudi Veneti; noi siamo ancora all'articolo 6.

La parola è ora al signor Ministro Guardasigilli il quale l'aveva chiesta per un fatto personale, ma che ha creduto di estendersi anche sugli emendamenti.

E poscia la parola è conservata al Senatore Musio, a lui pure per un fatto personale.

Prego i signori Senatori a voler serbare il solito dignitoso silenzio.

Ministro Guardasigilli. Ieri spiegavo alle Signorie Loro quali erano le idee del Governo sugli emendamenti proposti e sembravami avere sufficientemente dimostrato come l'interesse dei terzi possessori era di tale importanza nelle province Venete, e particolarmente nel Friuli riguardava tanta quantità di terre e tal numero di famiglie da giustificare, da legittimare il fatto del governo che veniva a chiedervi una legge complementare direi così di quella del 1862 per lo svincolo dei feudi e da giustificare ben anco la buona accoglienza che il Senato aveva fatto alle disposizioni della legge proposta. Credeva che l'importanza di questi interessi minacciati dall'azione dei vassalli costituiva un grave pericolo per la proprietà, e quindi tutto il danno economico che dall'incertezza della pro-

prietà e dal possesso deriva, è giustificato altresì il provvedimento che vi si propone nel paragrafo 6° del progetto ministeriale, di una disposizione legislativa la quale meglio avrebbe corrisposto al bisogno interpretando quanto nella legge del 1862 era stato disposto per l'utilità dei terzi possessori, e principalmente in quanto alla questione della prescrittibilità dell'azione dei vassalli e dei feudatari contro i terzi possessori. La necessità di una risoluzione in quanto alla prescrittibilità delle azioni che si potessero sperimentare dai feudatari o dai vassalli contro terzi possessori, era a mio modo di vedere pienamente giustificata, indipendentemente da tutte le altre testimonianze e dichiarazioni, dal fatto di contrarietà dei giudicati che vi erano fra la Corte Suprema di Vienna nel 1866 e i tribunali veneti fino a quell'epoca colla giurisprudenza, o almeno colle ultime decisioni che erano state emesse nel 1870 dal Tribunale di appello e dal Tribunale di terza istanza di Venezia, in quanto che ricordo che nel 1865 vi era discordanza fra i giudicati del Tribunale di appello di Venezia, ed in una causa che era portata alla Corte Suprema di Venezia, che allora funzionava come Tribunale di terza istanza anche per il Veneto, si pronunziava che l'azione dei vassalli godeva anche dei privilegi e dei favori, che, per la legge Veneta, si accordavano ai signori per i loro diritti signorili, e quindi che non vi era affatto prescrizione. Mentre invece il Tribunale di appello di terza istanza di Venezia nel 1870 ha ritenuto che le azioni dei vassalli cadevano sotto la prescrizione comune, e che l'imprescrittibilità derivante dalle leggi del 1563 e 1586, era esclusivamente limitata ai diritti signorili del signore del feudo, o meglio, anzi si diceva, ai diritti signorili che competevano propriamente alla Repubblica Veneta.

La questione della prescrittibilità o per meglio dire la pretesa della imprescrittibilità aveva nel Veneto, e nella Corte Suprema di Vienna dedotto argomento dal numero 2 del paragrafo 4. della legge del 17 dicembre 1862.

Come abbiamo veduto si ritenne che il numero 1. del paragrafo 4. per il quale di certo erano colpiti dalla prescrizione, anche per il tempo trascorso avanti la legge, tutti i diritti signorili, si ritenne dico, che quel numero 1 era applicabile soltanto ai diritti del signore contro i feudatarii ed i vassalli, e per i feudi di collazione Sovrana. Che all'incontro si era opinato che le azioni dei privati sia feudatarii, sia vassalli contro i terzi possessori, erano regolate dal numero 2 del paragrafo 4; è la stessa interpretazione, lo stesso senso che dà la Commissione Senatoria al paragrafo medesimo.

Ora, siccome in quella legge si era detto che restavano integre le pretese delle persone private contro i terzi possessori.

« Le pretese di persone private, dice il numero 2 del paragrafo 4. fondate nel diritto feudale sopra enti di quest'ultima specie, restano bensì integre; ma do-

vanno essere esercitate con petizione entro tre anni dal momento della pubblicazione della presente legge, sotto pena altrimenti di perenzione. »

Si volle dedurre che non solamente la legge aveva aperto un termine per l'esperimento dei diritti che potevano esistere; ma che aveva riconosciuto che quei diritti tuttavia esistevano, in altri termini la loro imprescrittibilità.

Se mi permette il Senato al solo oggetto di escludere l'idea che io voglia dir cosa a vantaggio del mio argomento che non sia vera, leggerò quei ragionamenti che per le prescrizioni si erano fatti dal Tribunale di appello, le cui decisioni poi erano confermate dalla Corte suprema di Venezia.

« Considerato che non potrebbesi nemmeno ritenere che il termine rilasciato ai privati onde potere agire in confronto dei terzi possessori fosse concesso per quelle azioni alle quali non potesse essere opposta la prescrizione, il che appunto non verificherebbesi nella specie, mentre siffatta limitazione sarebbe ricusata dalle generali espressioni del 2° numero del § 4° suindicato, e se la si volesse dedurre dall'inciso primo il quale riflette i diritti dello Stato, avrebbesi che la prescrizione cui si accenna si riferisce soltanto alle ragioni puramente signorili.

In questo stato di cose, sembra al Governo che se non si può dubitare di non aver voluto quella legge pregiudicare i diritti dei terzi possessori, che anzi voleva favorirli, nella esecuzione datavi le conseguenze che se ne deducono sono contrarie allo intendimento manifesto del legislatore; e però sia il caso di doversi con una legge togliere questo sconcio e venire a determinare ciò che ha potuto, e può essere soggetto di quistione.

Ed un'altra ragione io credo, o Signori, esservi nella specie per la quale la dichiarazione di prescrittibilità sia a sufficienza giustificata.

Le quistioni sulla imprescrittibilità divennero più ardue dallo essersi riunite le varie leggi che sulla materia feudale e su queste quistioni erano state emanate in un Codice feudale che la Repubblica Veneta aveva pubblicata nel 1780. In questo Codice voi trovate la legge del 1496, e la legge del 1506 le quali apertamente, manifestamente dichiarano la prescrittibilità di queste azioni secondo la regola comune, in altri termini, regolano i feudi coi principii generali del diritto; ed altresì vi trovate pubblicata la legge del 1563 e quella del 1586 per le quali si era ritenuto che tutte le alienazioni fatte dai feudatari si riguardavano come nulle nel rapporto dello stato signore, e che non sarebbero state mai valutate, qualunque fosse stato il tempo del possesso dello acquirente; così che sono nello stesso Codice pubblica e quattro leggi tra loro discordanti; e quindi si è dato luogo dopo il 1780 al dubbio sulla prescrittibilità ed imprescrittibilità.

Io credo, o Signori, che se una legge la quale nelle sue varie disposizioni presenta contraddizioni, e da

luogo ad equivoci e dia luogo a dubbi, credo che realmente sia il caso, sia la necessità di addivenire ad una legge interpretativa la quale dichiari qual è veramente il senso di ciò che il legislatore ha voluto stabilire.

Si oppone sempre a questa mia idea, « che la legge propositavi riguarda solo il passato: non riguarda l'avvenire »; ma a questa obbiezione, per non ripetere ciò che altra volta dissi, vi è sempre la risposta che tutto dipende dal vedere qual è la legge che si vuole interpretare.

Se la stessa non riguarda che una istituzione passata; se la legge feudale che si fece nel 1862 e la legge che si fa da noi non riguardano che fatti già compiuti, già passati, e non riguardano fatti che più non si possono ripetere per l'avvenire, io credo che realmente l'interpretazione può anche prendere quel carattere, quella natura, perchè l'interpretazione si riporta alla legge, il di cui senso vuole interpretarsi. Non credo poi che questa interpretazione potrebbe meritare il rimprovero, che con tanta eloquenza ed energia vi si dirigeva dal Relatore, di togliere cioè dei diritti acquisiti, di spogliare i chiamati alla successione di quei diritti che si erano acquistati a prezzo di denaro o a prezzo di sangue, perchè siamo appunto nel dubbio se cotesta imprescrittibilità esista.

Volendo poi risolvere questo dubbio, e tener conto delle ragioni di equità e di convenienza che si possono invocare per l'uno o per l'altro partito, io credo di certo che nessuno di voi esita e può esitare nel riconoscere come, dipartendosi per poco da ciò che, perdonino l'espressione, chiamerei le estreme sottigliezze, l'astrazione del diritto, sui casi di una legge interpretativa, nessuno di voi esiterebbe di certo per dire che la condizione dei possessori è di molto preferibile a quella dei chiamati a feudi.

Per i possessori difatti si tratta di avere un diritto che secondo la legge comune si dovrebbe ritenere come diritto acquisito perchè garantito dal titolo, dalla buona fede del possesso che sono i modi ordinari per acquistare la proprietà.

Voi trovate che se gli autori dei feudatari o vassalli ebbero i feudi per compra, o per servizi gloriosi alla patria e spesse volte anche per servizi non improntati della stessa virtù, ebbero i feudi per danaro o per sangue, trovate altresì che un prezzo non di sangue, ma certo di sudori sparsi per onesto lavoro fu pagato dagli attuali possessori o dai loro autori, voi trovate che costoro sono di fatto nel possesso. E di certo, o Signori, in tutti i tempi e in tutti i paesi il togliere, lo spogliare chi si trova nel possesso di una cosa è più difficile e merita maggiore esitazione di quanto il negare l'azione a rivendicare una cosa della quale per tanto tempo si è privo, e quando, per dir così, dubitando del proprio diritto, si è lasciato correre un sì lungo tempo per farne esperimento.

Ma vi ha di più, o Signori; voi trovate che nelle

condizioni speciali del Veneto, vi sono dei fatti pei quali davvero non saprei comprendere come possa esservi esitanza di risolvere su questa questione in favore dei terzi possessori, mentre voi trovate che le azioni che oggi si vogliono sperimentare da questi vassalli non sono che la conseguenza, che l'effetto di leggi le quali distrussero la libertà che si era data ai beni feudali.

Vi dissi, o Signori, abbiamo avuto una prima abolizione dei feudi al cadere della Repubblica Veneta, credo nel 1796.

Breve fu la durata di quel Governo, ma vi fu anche una legge, che dichiarò colpiti tutti i feudi, e che ne faceva cessare le conseguenze.

Ceduta la Venezia all'Austria col trattato di Campoformio troviamo un atto legislativo del Governo con cui si dichiarò di non tener conto di tutto ciò che si era fatto, e che i feudatari ritornavano nella pienezza dei loro diritti, che si dovevano tutte le cause giudicare colle leggi che esistevano al 1° gennaio 1796. Così veniva tolto il diritto il quale già era acquistato alla libertà dei beni presso coloro che avevano potuto disporre. E questo fatto non è il solo.

Sopraggiunge il Governo Francese, si pubblicano tutte quelle leggi che loro Signori conoscono, dalle quali sebbene espressamente non si dichiarasse aboliti i feudi, pur nondimeno erano colpiti tutti i vincoli che impedivano la libera circolazione della proprietà, e si ritenne per conseguenza che i feudi più non esistevano e che tutto si possedeva come libera proprietà.

Dopo il 1817 si vide spuntare un'ordinanza colla quale, senza distrurre ciò che si era fatto, si suppone che i feudi tuttavia esistano e se ne chiede la dichiarazione, perchè il Governo potesse esercitare i diritti signorili sui feudi stessi.

Eccovi dunque, o Signori, che questi diritti derivanti dal nesso feudale al quale si vuol dare tanta importanza, nell'ultimo stadio (parlo delle province Venete) non erano davvero l'effetto di una costante legislazione che senza interruzione avesse sempre mantenuto il dritto antico, non erano l'effetto di una istituzione che, per dir così, era stata rispettata per secoli; ma piuttosto traggono la loro forza da leggi recenti che, annientando i dritti acquisiti nel tempo intermedio, ritornavano in vigore leggi ed istituzioni abolite.

Un'altra circostanza è stata addotta speciale per quella provincia come argomento atto a convincervi della rispettabilità, dirò così, della santità morale del dritto dei terzi possessori, ed era la difficoltà, l'incertezza in cui si era sulla consistenza dei feudi, mancavano i registri, mancavano i catasti, e malgrado l'ordinanza del 1817, e tutte le prescrizioni rinnovate nel 1825, non si poté mai essere sicuri se, quali e quanti fossero i beni feudali.

Abbiamo adunque incertezza se veramente esistesse il nesso e il dritto feudale, incertezza se un fondo

dovesse dichiararsi o ritenersi come facente parte di un feudo.

Date queste condizioni, è egli possibile il ritenere che la condizione degli autori sia da preferirsi nel rapporto del dritto astratto alla condizione, allo stato, ai dritti dei terzi possessori?

Io credo, Signori, che veramente sarebbe un favore eccessivo per i vassalli lo spingere il rispetto per questo dritto astratto ed incerto, oltre quanto sarebbe conveniente secondo i principii generali anche della giustizia morale, della giustizia astratta, indipendentemente dalle disposizioni del dritto positivo. Ma io credo, o Signori, che vi ha di più. L'azione dei feudatari, dei vassalli contro i terzi possessori era la conseguenza del nesso feudale, era la conseguenza di quel vincolo che esisteva e per cui essi si legavano ed erano legati al signore del feudo stesso. Quindi l'alienazione, se si vuole applicare la legge del 1586, importava la felleonia; quindi lo Stato aveva il diritto di riprendere i feudi, di richiamarli a se. Quindi queste azioni, le quali si potevano sperimentare dai feudatari contro terzi, erano sempre soggette e subordinate al consentimento ed al concorso che faceva la finanza, lo Stato, nell'esperimento di queste azioni.

Si è detto: ma giammai lo Stato ricorse allo sperimento dell'azione di felleonia, di conseguenza era veramente un dritto che una volta esisteva, nessuno lo nega o lo mette in controversia, ma che poteva dirsi caduto in disuso.

Contro queste asserzioni, stanno le promulgazioni del 1817 e del 1825 nelle quali era scritto formalmente, che anche per la mancanza di denuncia, una volta che si sarebbe riconosciuta la feudalità, si darebbe luogo alla devoluzione, all'esperimento di tutti i dritti.

Forse il Governo non ne faceva uso, ma non volle pregiudicarli, e non comprendo, Signori, che mentre si vuol essere tanto rispettosi verso il dritto incerto del vassallo contro il terzo possessore, non ostante il suo silenzio ed il non uso, si voglia poi negarlo al signore, e si voglia dire che per il solo non-uso, per il non aver usato di questa facoltà, lo Stato abbia perduto il diritto della reversibilità e della caducità!

Ora, o Signori, se per la nuova legge voi avete fatto rinunziare lo Stato all'azione per la quale poteva mettere da parte il vassallo, e di conseguenza togliergli assolutamente l'azione ad ogni dritto, se avete annientato il vincolo feudale che era la causa del dritto dei chiamati, non comprendo perchè si debba mantenere tuttavia in favore dei vassalli la imprescrittibilità del dritto alla rivendica del feudo che era, lo ripeto, la conseguenza del nesso feudale, ed un privilegio del quale potevano godere come mandatarii, e nello interesse dello Stato signore, e per la integrità del feudo.

Si conveniva che se si fosse dato un prezzo, si poteva benissimo obbligare i vassalli alla rinunzia dei loro

diritti, quasi come un compenso ad un divieto loro fatto per causa di pubblica utilità.

Ora, vi si è già detto da altri, ed io mi limito a ricordarvi, che realmente vi ha nella legge che state facendo un compenso che si dà ai vassalli, colla rinunzia che avete fatta della indennità che per lo affrancamento giusta la legge del 1862 competeva al Governo ed ai Signori del feudo.

Io credo che questa disposizione mette il Governo nella circostanza di potere imporre delle condizioni più giuste a questi vassalli. E che il possa e lo debba, me lo ha dimostrato l'articolo secondo, che l'Ufficio Centrale vi proponeva. L'Ufficio Centrale difatti, volendo temperare il rigore di ciò che egli crede essere stretto diritto in favore dei vassalli, ha riconosciuto che la posizione dei terzi possessori meritava dei riguardi, e per combinare questi due interessi contrari, vi ha proposto che il compenso cui si rinuncia, nei casi ordinari, dai Signori ai vassalli per l'affrancazione del vincolo feudale sia soltanto goduto quando i vassalli fanno una specie di abbandono, o non hanno sperimentato questi loro diritti; e se persistono invece nei giudizi, lo Stato ne fa cessione ai terzi possessori molestati. In questo modo, vi si diceva, obbligati alla scelta o di pagare il compenso, o di rinunciare all'azione, troveranno più facile, e anche più utile la rinunzia all'azione della rivendica di un pezzo di terra, anziché adempire il pagamento del compenso.

Confesso che a prima vista lusinga questa ingegnosa combinazione con la quale si crede di aver provveduto ai diritti dei vassalli e all'interesse dei terzi possessori.

Ma dopo di avervi portata lunga attenzione sono convinto che sarebbe cosa funesta non solamente ai terzi possessori, ma anche nell'interesse della cosa pubblica. Tralascio che sarebbe senza nessuna proporzione e non generale, perchè se si tratta di un feudatario che nulla possiede, si può dubitare se sia da lui dovuto un compenso a termini della legge del 1862, giusta la quale secondo le concordi dichiarazioni fatte alla Camera dei Signori si voleva che la *feudalità fosse chiara, ed in corso di attuale esercizio*. Mentre viceversa se si tratta di un feudatario possessore di una grande estensione feudale e che soltanto rivendica un appezzamento anche tenue, voi volete che tutto il compenso da lui dovuto per tutto il feudo ceda in vantaggio del terzo possessore il quale forse in tal modo per la perdita di 10 o 12 ettari avrà un capitale che eccede il valore della sua proprietà; dunque questa misura si presenta incerta, perchè non è proporzionata.

Ma, Signori, vi dissi che se potessi accettarlo nel rapporto dei terzi possessori, dovrei respingerlo nel rapporto dello interesse generale di evitare le liti, e la continuazione della incertezza della proprietà, cui principalmente mira la legge propostavi.

Imperocchè succeduto il terzo possessore al dritto dello Stato, pel compenso si dovrebbero continuare, o

introdurre nuove liti per la liquidazione, e così verrebbe meno quell'utile economico generale da voi voluto coll'art. 4; e coll'avere negato anche ai signori privati il compenso.

Che anzi si corre il pericolo di accrescere queste liti, perchè i terzi possessori ad aumentare il capitale del compenso sarebbero più diligenti ed accorti dello Stato, a ricercare quali beni sieno feudali, e da computarsi nella liquidazione del compenso; e credo che potrebbero anche obbligare i feudatari a continuare i giudizi da essi cominciati contro altri terzi possessori, e forse anco ad introdurne dei nuovi.

Vi replico, Signori, le conseguenze che da questo sistema deriverebbero mi sembrano così funeste alla quiete pubblica da obbligarmi ad escluderlo se non vogliamo mancare allo scopo voluto dalla legge, alla sicurezza del possesso.

Rassumendo le cose dette, io credo che una determinazione sulla questione della prescrittibilità, non solo è una cosa giusta richiesta dalla necessità, ma penso che sia quasi un dovere del legislatore per far cessare quell'incertezza che vi è, sia per la poca precisione della legge del 1862, sia per la pubblicazione del Codice feudale del 1870, che è tuttavia la legge colla quale si dovrebbero decidere queste questioni.

Dissi che credeva esser giusto, esser necessità il farlo, in vista dei contrari giudicati e della contraddizione fra quelli del 1865 e il giudicato del 1870; e ricordo a me stesso che anche nel 1855 o 1856 fu approvata una legge interpretativa, soltanto perchè vi era stata contraddizione tra il pronunziato della Corte di Appello di Casale e quello della Corte di Cassazione di Torino, e nella specie abbiamo la lotta fra giudicati dello stesso Tribunale, abbiamo la lotta fra i giudicati della stessa Magistratura Suprema.

Io non dubito che la Magistratura Veneta, direi meglio Magistratura Italiana, e alla quale, e al suo egregio Capo mi è caro tributare meritata lode, pronunzierebbe sempre sulla prescrizione secondo ciò che riterrà più conforme alla legge e alla giustizia; ma chi vi assicura che non si cangi nella decisione secondo la composizione del Tribunale, e delle Corti, e che oggi si ammetta la prescrizione, e dimani la si nieghi? Ora mi sembra doversi prevenire cotesta differenza di giudicati sopra un principio di diritto, e dare una norma certa e sicura.

Sarà ufficio del Giudice, lo accertare se vi sia un titolo oneroso, se il possessore sia di buona fede, se vi siano le condizioni della prescrizione, ma il definire se in generale debba ammettersi la prescrizione è una questione astratta, che si presenta sempre nello stesso modo per tutti, e in un modo generale, e io credo che veramente in questo caso è il Legislatore che deve pronunziare la sua parola.

E con ciò, perdonatemi se lo ripeto, non ledete alcun diritto acquisito, perchè quando Voi fate la legge interpretativa in questo modo, non è che togliate un

diritto, ma dichiarate ciò che realmente era diritto; e credo che il dichiarare ciò che realmente è diritto non per l'individuo, ma in generale, sia veramente un ufficio del legislatore.

Io vi dissi, o Signori, che la quistione della prescrittibilità è una quistione che dovete decidere; la dovete ben anco oggi decidere con maggior ragione, perchè trovate che le nostre discussioni hanno gravemente pregiudicato, e possono pregiudicare la cosa, in quanto che senza volere vi ha chi si pronunzia per la prescrizione, vi ha chi si pronunzia per la imprescrittibilità.

Ed aggiungo, che lo potete più legittimamente nella specie in quanto che mi sembra (non azzardo di dare una sentenza, perchè non ne ho l'autorità, e qualunque sia la funzione, della quale attualmente sono onorato, non può la mia parola esercitare una influenza nello animo vostro) evidente che la prescrizione colpiva le azioni dei vassalli, perchè questa era la intelligenza che comunemente si dava, perchè ritengo che questo sia il modo per far cessare un privilegio, e si ritorni al diritto comune, a ciò che più richiede l'interesse della società.

Deve dunque pronunziarsi la dichiarazione della prescrittibilità; dovete farlo, e dovrete farlo, secondo me, nel senso dell'affermativa.

Quale sarà la formola da adottarsi? Io vi confesso che avrei preferito la formola più semplice, ed aveva preparato un emendamento in questo senso. Dopo il capoverso dell' articolo 6, colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà, o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni, o prestazioni feudali. Avrei aggiunto: « Nelle cause contro essi promosse per rivendicazione in base alle pretese qualità feudali di beni, i terzi possessori potranno eccepire la prescrizione se di già fosse corsa ai termini delle leggi civili generali ». Mi spingeva a quest'idea il desiderio di esser chiaro, di esser franco nello stabilire un principio e dedurne le conseguenze.

Mi confortava il vedere che era anche l'idea che era stata accennata dall'onorevole Resti-Ferrari la cui autorità su questa quistione ha esercitato, vi confesso, una grande influenza sul mio giudizio.

Mi confortava il pensiero che in questo modo si veniva a pronunziare propriamente sul bisogno che nasceva dalle contraddizioni (per dir così) dell'atto legislativo del 1780 che è l'atto da applicarsi.

Altronde gli altri emendamenti proposti dall'onorevole Poggi, col sotto emendamento dell'onorevole De Foresta, e dell'onorevole Senatore Lauzi, non sono nè più nè meno che lo sviluppo di questa stessa idea; anzi direi che l'onorevole Poggi nell'ultima sua relazione presentata, e che ora io leggerò, riduce la dichiarazione della prescrittibilità, perchè l'avrebbe formulata nel seguente modo:

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale tanto da parte dei si-

gnori come dei vassalli i beni dei feudi di collazione Sovrana i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali ».

Questo emendamento è molto più limitato nei suoi effetti di quello che sia la mia definizione generale; ma vi confesso che preferirei la dichiarazione generale per un fatto che di lancio accennai ieri e sul quale chiamo la vostra attenzione. Io credo che può dubitarsi se veramente, perchè scorsi tre anni dalla legge del 1862, non si possano introdurre altre liti contro alcuni terzi possessori, e che perciò tutte queste quistioni così combattute, così agitate, così discusse, riguardano propriamente un numero di individui determinati, dei quali il legislatore non si deve preoccupare. E di vero nell'applicazione del paragrafo 4 della legge del 1862, qualunque ne sia la interpretazione, si suppone sempre che si tratti di pretesi diritti contro possessori di buona fede ed a titolo oneroso, e però si può dubitare che la perenzione introdotta nel N. 2 del paragrafo 4 non si estende ai possessori per titolo gratuito, fra i quali vi possono essere donatari *propter nuptias*, *legatarii*, ecc.

Sento farmi la osservazione, che le donazioni *propter nuptias*, o per dote, sieno da considerarsi come a titolo oneroso; lo sarebbero di certo dai Tribunali.

Comprendo che si possano estendere, che si creda facile di poter estendere le disposizioni della legge; ma se dobbiamo stare, e lo si vuole, allo stretto senso delle parole, si deve riconoscere che non sia assurda l'idea di limitarsi il N. 2 del paragrafo 4 agli atti propriamente detti a titolo oneroso; per lo meno è una quistione, molto più in vista delle dichiarazioni fatte nella Camera dei Signori nel 1862.

Ora, o Signori, mi sembra che anche i possessori a titolo gratuito meritino il favore della legge, e non solo nel loro interesse, ma ben anco nell'interesse dei loro creditori che hanno mutuato con ipoteca su questi fondi ritenuti liberi presso il debitore; e mi sembra che se si vuole conseguire tutto lo scopo cui la legge mira, si deve adottare un provvedimento generale che d'altronde è conforme al diritto comune.

Per queste ragioni propongo una disposizione generale e la preferisco, perchè la legge esca composta in modo da essere tutta coordinata ed informata dallo stesso spirito, da un solo principio: il principio che informa gli articoli precedenti di già votati; la libertà cioè l'assoluta libertà dei beni senza distinzione fra le varie specie di feudi.

Se però il Senato credesse che sia anche più conveniente, che sia anche più facile che la legge passi, il restringere più oltre il senso della legge adottando la proposta che veniva adottata dall'altro ramo del Parlamento, che sarebbe una spiegazione, una dichia-

razione della legge del 1862, ben comprendete che ne sarei anche soddisfatto perchè ritengo conveniente come lo riteneva l'onorevole Risti-Ferrari, e non respingerò giammai quello che mi date per non perdere il molto che credo dovuto e che credo che sarebbe conveniente nella legge stessa.

Signori, io spero, che non avrò più bisogno, e anche se ne avessi bisogno non eserei d'avvantaggio di stancare la vostra indulgenza.

Dissi ieri che il grande ostacolo che si presenta all'adozione della proposta era il fatto della legge del 1861 pei feudi Lombardi, e che cotesto fatto era, e doveva essere potente nell'animo degli autori di quella legge; ma vi ho notato che ben diverse erano e sono le condizioni attuali delle Venete provincie da quelle delle Lombarde.

La Lombardia non aveva la legge del 1780, e non vi era stata una legge come quella del 1862.

Si è fatto un appello alla vostra dignità col dire che bisogna che i Corpi si mantengano fermi per essere autorevoli; io mi permetto osservare, che bisogna che i Corpi, qualunque essi sieno, agiscano secondo le proprie attribuzioni. I magistrati si devono mantenere sempre fermi nell'applicazione delle leggi; e pure non persistono in una interpretazione se la credono erronea; il legislatore emana dei provvedimenti e delle leggi secondo i bisogni sociali che possono variare, però semprechè i principii eterni di giustizia non siano lesi.

Quante volte, o Signori, malgrado l'opinione emessa, non si ritorna sulla medesima, tutte le volte che per mutate circostanze, per mutati tempi, si ha di bisogno di altri provvedimenti? Mi basta il ricordarvi e i vostri esempi, e quelli della più illustre ed antica Camera Alta, la Camera dei Pari d'Inghilterra.

Io credo quindi, o Signori, che l'esempio del 1861 non sia d'ostacolo insormontabile, per ragione della diversità delle circostanze nelle quali versano i feudi del Veneto, in confronto dello stato dei feudi in Lombardia; ed era per ciò che io mi permettevo di pregarvi, perchè vi piaccia dichiarare in modo franco e netto per tutti la prescrittibilità, facendo omaggio a ciò che d'altronde è di diritto comune. In tutti i casi vi pregherei per l'adozione del progetto quale vi presentava il Ministero nel 1868, e quale fu votato dalla Camera Elettiva. Mi sembra che soltanto in tal modo si possa conseguire lo scopo voluto da tutti noi; perchè non credo che siavi alcuno che sia tenero dei privilegi feudali; possiamo essere discordi sui provvedimenti a darsi, sulla loro giustizia; ma non si può concepire giammai, che alcuno vi possa essere fra i componenti di questa Assemblea, come anche nel ministero, che non abbia l'idea di disporre secondo la giustizia, combinando il diritto colla libertà.

Presidente. Il Signor Ministro ha parlato di un emendamento, lo prego a volerlo mandare al banco della Presidenza.

Avverto il Senato che l'onorevole Senatore Conforti farà un'interpellanza domani all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri sui casi di Pavia e Piacenza.

La parola è al Senatore Musio per un fatto personale.

Senatore **Musio, Relatore.** Sulla materia, perchè il Ministro l'ha trattata tutta.

Presidente. Allora interrogo il Senato se si debba ancora concedere la parola al Senatore Musio.

Senatore **Musio, Rel.** Se non ho la libertà di parlare, io posso andarmene, perchè il Ministro chiese la parola per un fatto personale, e poi è entrato nella materia.

Presidente. Faccio osservare al Senatore Musio che io ho ricordato al signor Ministro che si limitasse al fatto personale.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se il Senato me lo permette io vorrei giustificarmi del rimprovero che mi è fatto.

Io ho parlato per un fatto personale in ragione dei rimproveri che erano stati diretti al Ministero, e più che per un fatto personale, tanto per mio riguardo, quanto per riguardo al Ministero che vi presentò la legge; non ne aveva parlato prima, perchè aveva creduto che quanto si accenno nella Relazione su queste accuse, sarebbe meglio si fosse lasciato passare sotto silenzio. Ma quando poi lo vidi esporre qui quasi come l'Achille degli argomenti che si accampavano per fare rigettare l'articolo presentato dal Ministero, ho creduto mio dovere, e tanto più mio dovere, quanto che non attaccava principalmente la mia persona, quello di esporre le giustificazioni del Ministero.

Dopo esaurito il fatto personale, ho creduto essere obbligo mio di rivendicare i dritti del Ministero e di esporre il suo parere sugli emendamenti che erano stati presentati. Avrò potuto mancare di nesso, vagare di troppa, ne chiedo perdono al Senato, e sono gratissimo alla benevolenza colla quale mi ha ascoltato; ma non ho creduto per nulla eccedere di quanto riteneva compito mio; perchè ritenevo essere debito del Governo di esprimere un sentimento sugli emendamenti proposti. In quanto poi al dare la parola, o ai limiti che si possano imporre agli altri, io non ho diritto a discorrerne; e se lo avessi, non intenderei mai di fare proposta negativa, perchè ciò che desidero, è che si conosca la verità, che si faccia la giustizia.

Presidente. Il Senatore Musio aveva chiesto la parola per un fatto personale, attualmente dice di volere entrare in materia: interrogo il Senato se intenda di accordargli la parola.

Senatore **Vigliani.** Io domando la parola sull'ordine della discussione, e la domando per la terza volta.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Credo, che il Ministro fosse nel suo diritto di parlare, non solamente per il fatto personale, ma ben anco intorno ai diversi emenda-

menti che si erano pro-lotti, e sui quali egli si era riservato, sin dal momento della presentazione del primo, di far conoscere il suo pensiero. Credo per ciò che non si possa impedire all'Ufficio Centrale; e per esso al suo degnissimo Relatore, il diritto di rispondere a quanto il Ministro ha esposto intorno ai diversi emendamenti, che si sono presentati, emendamenti, che dovranno formare oggetto delle nostre votazioni.

Vi domando, Signori, se intorno a questi emendamenti non si esprimono chiaramente le parti, e l'Ufficio Centrale non fa conoscere la sua opinione anche sull'ultimo che è stato presentato....

Senatore **Poggi** (*interrompendo*). Non si è fatto altro finora.

Senatore **Vigliani**. Aspetti, di grazia, a parlare quando avrà la parola; io non l'interromperò, quindi la prego di non interrompermi!

Diceva dunque che anche rispetto all'ultimo emendamento proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia, è conveniente, anzi necessario, che l'Ufficio Centrale lo esamini, e faccia conoscere il suo modo di vedere.

Credo poi che la votazione non potrà procedere chiara ed ordinata se non siano ben determinate le differenze, anche sottili, e non tanto facili ad afferrarsi, che distinguono l'uno dall'altro emendamento.

Per queste ragioni, io credo, che il Senato vorrà certamente concedere al Relatore dell'Ufficio Centrale la facoltà di parlare, facoltà che in generale, ed in tutti i Parlamenti è riservata al Relatore per ultimo, e non al Governo.

Questo è l'uso d'ogni libera Assemblea.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Ho domandato la parola non per contestare il diritto al Relatore di emettere la sua opinione sul nuovo emendamento ultimo proposto dal sig. Ministro (nuovo nella forma, ma non nella sostanza), ma unicamente perchè non si rientri nella discussione generale.

L'emendamento mio fu proposto lunedì; fu discusso per cinque giorni; dico per cinque giorni, giacchè gli emendamenti dei Senatori De Foresta e Lauzi non si aggirano che intorno al medesimo punto, e sono più o meno larghi del mio.

Se per queste ragioni si rientra nella discussione generale, non si termina più. Il Senato è stanco ed i Senatori se ne vanno. La discussione è oramai esaurita.

Si è certi che l'onor. Vigliani, e gli onorevoli membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale non accetteranno mai nessuno degli emendamenti. Se il desiderio di conoscere quelle minute differenze che esistono fra quattro emendamenti fosse esternato dai Senatori che non hanno preso parte alla discussione, per decidersi a quale dovessero dare la preferenza, intenderei che ciò meriterebbe considerazione; ma esternato dagli av-

versari irconciliabili al progetto della minoranza, non ha scopo alcuno, avendo essi colle loro parole dimostrato abbastanza il loro intendimento, di respingere qualunque disposizione favorevole ai terzi possessori.

Se l'onorevole Musio vuole dire le sue ragioni sull'ultimo emendamento proposto dall'onorevole Ministro, credo gli spetti il diritto; ma in tutto il rimanente penso che la discussione è esaurita, e che non dovrebbe più riaprirsi.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi dispiace che l'onorevole Senatore Poggi, nel calore del suo discorso, abbia voluto qualificare me ed altri, che difendiamo opinioni che non piacciono a lui, siccome irconciliabili.

Con i principii d'ordine, coi principii di giustizia, noi ci conciliamo sempre; ma con quelli che noi crediamo contrari a questi sacrosanti principii, il Senato comprenderà che noi potremo errare, ma non mai, per ciò, essere chiamati irconciliabili.

Presidente. Io non dubito che il Senato sarà compiacente, ed ascolterà il Senatore Musio con quella attenzione che egli è solito cattivarsi.

Ma siccome la materia fu già ampiamente discussa, e furono già anche replicati più volte gli stessi argomenti, prego il signor Senatore Musio a volersi contenere in quei limiti ch'egli crederà più opportuni, e gli accordo la parola.

Senatore **Musio Relatore**. Signori Senatori. Oramai la gran battaglia è circoscritta in duello ed a me povero ed ultimo Curiaio, tocca di stare a fronte del più terribile ed ultimo degli Orazi.

Oggi testè, e ieri ho udito a parlare più e più volte di accusa e di difesa; a me pare troppo impropria la parola e la cosa, poichè qui non calciamo l'arena del foro. Qui non si ha questo bisogno, nè questa volontà, e solo bisogna ritenere, che qui abbiamo una necessità di dire ciò che il Senato non deve ignorare, qui non è alcuno che voglia accusare, nè il Ministro presente, nè i Ministri passati; è lontano dalle nostre abitudini e dalla nostra dignità questo basso sentimento, e quindi lungi da me questa parola di accusa.

No, che non c'è accusa veruna; qui si espongono i fatti, qui si espongono le proprie convinzioni al Senato, e noi riverenti aspettiamo il suo oracolo.

L'onorevole signor Guardasigilli ha preso la parola per un fatto personale, e allora la domandai anch'io, perchè i fatti personali riguardavano me, potevo io farne a meno? No; dopo che il signor Ministro ha usato del suo diritto ed è entrato nella materia, ha ripetuto alcune cose dette, ma molte ne ha dette di nuove, e il Relatore deve rispondere alle cose dette di nuovo.

La discussione di una legge importa che *hinc inde* siano dibattute le ragioni e le opinioni opposte. L'Ufficio Centrale, sul quale pesa il dovere di studiare più specialmente la legge e di farne conoscere il merito,

deve sostenere questo dibattimento, e ne dà l'incarico al Relatore: ma se gli oppositori all'Ufficio Centrale hanno facoltà di dire quel che stimano, e questa stessa facoltà è negata al Relatore, non vi è più dibattimento, manca l'uguaglianza di dritto fra i contendenti, mancano gli elementi del giudizio, e si dee giudicare senza una compiuta cognizione di causa.

Le discussioni gravi durano molto tempo, ma si ascoltano con pazienza, si ascoltano con quell'interesse che ad esse corrisponde, e che noi siamo capaci di spingere fino all'abnegazione, allorchè trattasi di questioni toccante i principii dello Statuto, ai principii della giustizia, a tutti i principii, affinchè in faccia al paese si ottenga il vanto di aver fatto il suo bene a costo di qualunque sacrificio.

L'onorevole signor Ministro cominciando a parlare per un fatto personale mi domandò la spiegazione di qualche cosa sulla quale bisogna dire che le mie parole siano state molto infelici: egli ha detto che il Senato, che l'Ufficio Centrale vogliono conoscere di che si tratta in tutte le liti, esaminare tutti i casi e giudicare a priori di tutte le questioni.

Ma tutto questo non è quello che domanda il Senato, quel che domanda l'Ufficio Centrale non è questo. Io me ne appello al relativo carteggio. L'Ufficio Centrale vedendo, che si vogliono troncare le liti pendenti, vedendo che si vogliono violare i diritti acquistati per favorirne i possessori, si trovò nella necessità di sapere qualche cosa e delle liti, e della qualità dei possessori. Io dunque tracciai un quadro sinottico distinto per categorie, le quali riempite somministrarono i dati necessari. Ora, questo è ben altro che voler troncare le liti, è ben altro che voler decidere le questioni a priori, ed è anzi il rovescio, perchè tende a conoscere prima i fatti e giudicarli non con una sentenza, ma con una coscienziosa sanzione legislativa.

Era poi questo nostro modo di procedere secondo la logica di tutte le menti umane per potere da un'analisi salire ad una sintesi. Questa almeno è la regola che ci hanno insegnato Galileo e Bacone, ed io credo che non si possa arrivare ad un concetto giuridico e sintetico che procedendo a questo modo. Quindi non è volontà, è necessità, ed assoluta necessità per chi vuol vedere, per chi vuol abilitarsi, per chi vuol acquistare giusti criteri nei giudizi legislativi.

Diceva il signor Ministro: i documenti in fin dei conti vi si sono dati, quelli vi devono bastare, perchè ne domandate altri? Ma se io voglio limitare al signor Ministro, il pane, come si dice, del suo intelletto, voi non avete questo diritto, io ho bisogno di essere illuminato, egli mi direbbe: veruno può sapere quando un giudice debba dirsi abbastanza illuminato: egli solo può sapere lo stato del suo animo e della sua mente, e quando egli domanda maggiori lumi, non gli si può rispondere: ne avete abbastanza. Lo stesso è del legislatore, e quando egli domanda altri documenti, non gli si possono ricusare.

L'onorevole sig. Ministro molto a proposito rialzava il mio animo in una seduta, perchè qualche frase del mio discorso gli parve che sentisse meno altamente di noi Italiani, e mi diceva: vedete, un Inglese trova qui Cicerone ed Ortensio.

Accetto questa gloria, ma non mi faccio illusione, anch'io mi glorio che siano stati nostri maestri, ma non posso consolarmi ancora che maestri non siam tornati. Ora, giacchè si citano gli esempi dei nostri grandi e primitivi avi, stiamo a quelli; ed il signor Ministro m'insegna come i giureconsulti Romani hanno proceduto nei loro responsi. Essi dicevano *ex facto jus*, noi diciamo al rovescio *ex jure factum*, è il diritto che per noi va prima del fatto, poichè non vogliamo prima fare la legge, e poi sapere il fatto: noi invertiamo la genesi, poichè è il fatto che ben saputo, ben pesato, e ben qualificato deve precedere la legge. Ogni cosa esce dalla mano di Dio colla sua legge; questa legge è nella sua natura, e la sua natura serve a determinare quale debba essere la sua regola di giustizia. Com'è delle cose, così è dei fatti; è per ciò che il legislatore deve ben saperli, poichè ignorandoli non può sapere quale debba essere la loro regola di giustizia.

L'onorevole signor Ministro sa meglio di me qual era il modo, lo studio dei giureconsulti romani. Infatti egli sa che non c'è chi parli di una legge senza che dica *facti species est*: la specie del fatto, ed egli sicuramente che meglio di me ha maneggiato il Digesto, ha veduto che dal primo all'ultimo giureconsulto da Sesto Elio Peto a Furio Anteo primo ed ultimo dei giureconsulti Romani per ordine cronologico si è costantemente osservata questa regola e si è proceduto così. Io mi ricordo che le leggi di Muzio Scevola, finiscono come costante formola e come solenni conclusioni in queste parole *secundum ea quae proponerentur*, le quali suonano *secondo il fatto proposto*. Ora sa il signor Ministro che anche noi volevamo fare altrettanto; ma invece non ci si è corrisposto.

Abbiamo domandato documenti, e, mio Dio, mentre la legge stette 14 mesi nella Camera elettiva, mentre fu votata il 31 luglio, mentre il 1° agosto doveva venire in Senato, si è messa in tasca, si è aspettato 20 giorni a presentarla, e si venne qui ansanti per il viaggio che si è fatto in venti giorni dalla Camera al Senato; ed a che fare? Per domandare l'urgenza di questa legge.

Per questa legge si domanda l'urgenza? Questa legge si presenta alla Camera con tanti documenti, e a noi no? Oh! ma i Senatori non hanno diritto di vedere, di studiare, di giudicare? Non hanno anzi il dovere di fare queste cose? Eppure no. Domandavamo cose facili a trovarsi; domandavamo prima cosa gli atti di una Commissione, la quale, necessariamente composta com'era, aveva dovuto sminuzzare la materia, aveva dovuto entrare in tutti i particolari, ed avrebbe grande mente illuminato noi, ed animati al lavoro che ci proponevamo. Ma questi stessi atti non si trovano;

e gli altri documenti? Non si trovano. Ma come, non si trovano i documenti? Ma in ogni ufficio chi ha la custodia di carte deve risponderne, e quando da un ufficio escono carte deve risultare dove sono andate; e quando entrano in un ufficio deve ciò essere constatato da una dichiarazione. Dunque queste carte si dovevano trovare, se si voleva.

Abbiamo transatto, ed io ho proposto quei due quadri sinottici dei quali ho parlato nella Relazione; ma non abbiamo potuto avere questi, e non si sono potuti avere gli altri documenti. Infatti, noi oggi siamo ignoranti delle cose più essenziali per fare una legge. Io, in questo particolare voglio far punto per timore si possa cadere in sospetto, che si abbia in animo d'accusare qualche luno; io dico soltanto cose necessarie a dirsi.

Ricadendo nella discussione generale, io mi limiterò più che sarà possibile. Argomento nuovo sul quale non ho ancor parlato è quello che ha fatto valere l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia desumendolo dall'intervento fiscale nelle cause in discorso. Io ripeto qui che al buio non si conoscono neppure le cause che hanno determinato questo intervento; ma ricordando quello che è scritto nel diritto feudale, questo intervento è conforme a quelle regole.

Ognun sa che quando si agita una questione tra vassalli ed un terzo possessore, è interesse tanto di chi è padrone diretto, come di chi è padrone utile, in tutti i paesi, anche in Austria, e dirò, vieppiù in Austria; quando si tratta di queste cause, è chiamato il fisco e tante volte l'ufficio del Magistrato, se non è chiamato, interviene spontaneo per difendere il suo interesse. E vi era interesse? Altro! basta pensare un momento. A termine della legge Austriaca il feudatario deve pagare un corrispettivo commisurato sull'entità del feudo. Ora, se il feudatario volesse defraudare in qualche parte il corrispettivo, ne trova il modo colludendo con uno o più dei possessori. È dunque necessario, non vessatorio, l'intervento del fisco. Che se fosse vessatorio, come asserisce il signor Ministro, egli non ha che a volerlo per far cessare la vessazione. Il fisco dipende dai suoi ordini; basta dunque un suo dispaccio per far cessare la vessazione; e la legge manca evidentemente anche da questo lato di motivo plausibile e di giustificazione.

Signori, permettete che io vi spieghi l'impressione che in alcuni momenti mi desta questa discussione; qualche momento mi pare di essere presente a una specie di fantasmagoria dove le cose tutte ad un tratto spariscono. Veggio e leggo gli atti del Parlamento di Vienna e vedo quello che hanno detto prima, quello che hanno detto dopo. Resti-Ferrari dopo ha revocato formalmente quello che disse prima. Vedo questo, e mi si dice: Resti-Ferrari ha detto diversamente. Resti-Ferrari mutò opinione; ma se Resti-Ferrari mutò opinione, non si sarebbe detto i sottoscritti com-

prendendo anche la sua firma, si sarebbe detto i sottoscritti meno Resti-Ferrari.

Per meglio assicurarmi leggo e rileggo la pagina e vedo e mi assicuro nuovamente che Resti-Ferrari non vuole più che sia imposto silenzio alle *persone private*, che non vuole più prescrizione retroattiva, che vuole come volevano gli altri sottoscritti, che vuole insomma quel che vedo. Ma si risponde: non si vede, ma è certo, che Resti-Ferrari era di diversa opinione. A mia volta io replico, ma quel che non si vede non c'è, ed in questo giuoco dei nostri onorevoli avversari mi pare, dico, di assistere ad una fantasmagoria.

Ma qualunque giuoco è vano poichè l'onorevole e venerando Magistrato, dopo il primo slancio della sua filantropia, egli stesso senti d'aver parlato assai male, e d'aver violato i principii che un magistrato non deve violare giammai, quindi volle far tacere il filantropo per far di nuovo parlare il Magistrato.

Il Signor Ministro è assente. Interrogo se debbo continuare.

Voci: Sì, sì, parli.

Senatore **MUSTO**. *Relatore*. Dunque riguardo a Resti-Ferrari concludo: o gli avversari vogliono continuare ad invocarne l'autorità, e devono fare come lui, o non vogliono fare come lui e cessino d'invocarne l'autorità.

Altro argomento avversario è che sul punto contemplato dal paragrafo 4. N. 1 della legge Austriaca era dissenso e dubbio in quel Parlamento. Ma buon Dio! tutti siamo da tanti anni in Parlamento e sappiamo che quando una proposta passa senza discussione, all'unanimità, non si può dire che questa è dubbia. Per dire che è stata dubbia, bisogna che vi sia stata discussione. Non è logico, è un controsenso il dire dove non vi ha discussione vi è stato dubbio.

E qui pure io credo di assistere ad una specie di fantasmagoria.

Invoco tutti i principii certi indubitati della scuola, sui quali non è caduta né può cadere discussione, io credo di averli in mano, io me li ho a memoria; ho la mano stretta e credo d'averne un gruppo d'oro, appreso la mano e tutto sparisce.

Si viene al principio della retroattività. Io invoco la sua generale ed unanime condanna: dicendo la *legge non può retroagire*, a me pare avere un'ancora in mano; ma gli avversari rispondono: è un'inezia. *Se il legislatore vuole, dis'è il fatto: questa è legge di tutti i paesi civili*, e per conferma si citano molti esempi: ma appunto perchè troppo si abusò e l'esempio citato questa mattina dal Ministro di Grazia e Giustizia prova fino a che punto se ne abusò; appunto perchè troppo se ne abusò, siamo invitati ad abusarne anche noi? Per parte mia non mi sottoscriverò mai.

Si viene al principio della proprietà, che è fra le prime basi della Società civile: fondandomi sopra di esso io credo di stare sopra una rocca; ma un colpo di

bacchetta mi leva di sotto i piedi la rocca come in un giuoco di prestì litigazione.

Molto a lungo l'onorevole Signor Ministro ha ragionato per provare che i possessori hanno sulle terre ragioni prevalenti a quelle dei feudatari. Per provare questo assunto ha citato molte leggi Venete ed Austriache, ma tutti questi ragionamenti che l'onorevole signor Ministro ha fatto a lungo, tutti gli argomenti sottilmente addotti, tutte queste ragioni non appartengono ad un Parlamento, ma ad un Tribunale. Egli lasci dunque che si discutano davanti ai giudici, giacchè io non so come il sommo sacerdote della giustizia dica di chiudere le porte del tempio a chi ha detto di entrarvi.

L'onorevole signor Ministro oggi, ed è la prima volta che viene in campo questa materia, ha eccitato l'attenzione del Senato sulla fellonia.

Egli ha detto, molti già per fellonia incorsero la pena di caducità, dunque vedete che se non si parla più di fellonia è un favore che si fa a questi Signori.

Ma l'onorevole signor Ministro mi insegna che la fellonia non è una parola, è un fatto, che la fellonia va constatata in giustizia, che pertanto fellonia non non vi può essere se non ci è una sentenza che la constati; ma oggi e qui tutto si crea, quindi si crea la fellonia, si crea la sentenza, e si creano i feudatari decaduti.

Sono altronde ovvii e noti principii che la fellonia non colpisce che una determinata persona non una classe od un Corpo, dunque si può dire Tizio, Sempronio sono felloni, ma non si può dire i feudatari sono felloni, salvo provando che la fellonia è solidale, perchè l'opera od il consiglio di commetterla fu comune a tutti. Senza tal prova essa sarebbe un fatto personale, non potrebbe essere un fatto comune, e non si potrebbe dire i feudatari tutti sono solidali.

Ma se il signor Ministro crede che i feudatari sono stati felloni, se crede che il Fisco abbia tutte le ragioni di parlarne e se crede che la legge del 1862 non abbia cancellato interamente questo diritto lo faccia pur valere in giudizio e non si appigli a questa legge.

Ma la legge del 1862 ha detto chiaramente *rinunziamo ad ogni azione di caducità!* È qui che cade la materia, è qui che cade la questione della fellonia che involva la caducità. Dopo che la legge ha rinunziato ad ogni caducità non si può più venire a parlare della pena di fellonia.

Grandi massime di giustizia ha messo avanti l'onorevole Ministro allorchè discusse l'articolo addizionale col quale si è detto che si riserva solamente il Governo il diritto di disporre del suo. Non pare a lui che il Governo debba rispettare l'altrui? Non gli pare che il Governo dispone solo del suo, quando disponendo del suo non tocca il diritto di terze persone?

Io non so ripetere tutti gli argomenti dell'onorevole Ministro, ma egli ha creduto perfino di poter affermare

che la disposizione è nociva anche al feudatario. Ma quanto al feudatario io lo riduco al dilemma: o recede o non recede. In lui è piena libertà, può recedere se vuole, se non vuole non recede. Dunque recederà quando gli torni conto, quando gli sia dannoso starà in causa e non so dove e perchè il signor Ministro dica nociva la disposizione.

Questa è la via legale: gli si lascia la libertà non gli si va a levare la veste. Così deve il Governo disporre del suo. Si è detto che il Governo può benissimo, rinunziando al corrispettivo, chiudere la bocca ai feudatari per promuovere le loro azioni. Ciò non è giusto per la ragione che vi saranno tanti i quali troveranno più vantaggio di rinunziare al corrispettivo che alla lite. Ad ogni modo, là è la via legale poichè la libertà dall'articolo addizionale è lasciata a chi non si deve togliere.

Il Ministro lungi dal credere che non si possa dichiarare retroattiva la presunzione, ha detto che in questo caso la retroattività è dovere del legislatore. E dice, che il legislatore può farlo per fini convenienti ed utili, ma siccome il signor Ministro crede di farlo pregiudicando tutti i diritti acquisiti e tutte le ragioni anteriori, io non capisco il dovere di questo legislatore che fa quello che non può fare.

Egli ha risposto all'onorevole Senatore Vigliani invocante la necessità che i Corpi primarii, i supremi Corpi, stieno fermi nei loro principii, l'onorevole Ministro ha risposto, che il legislatore può svincolarsene, se così pare alla sua sapienza. Ma facciamo una distinzione, sono cosa che dipendono da principii veramente eterni? E non c'è legislatore che si sia permesso di allontanarsene, senza mancare alla giustizia ed alla sapienza. La parte in cui il legislatore ha l'arbitrio e il dovere di calcolare lo stato instabile e mutevole delle cose e vedere come leggi utili in un tempo possono o debbono essere in tutto o in parte mutate, perchè dannose nel tempo presente, non tocca ai principii fondamentali ed eterni, ma concerne l'interesse mutevole della umana società; ma nelle altre parti, in ciò che tocca a ragioni di proprietà, ai dritti acquisiti, alla legge fondamentale ed agli altri eterni principii di ragione e di giustizia, il legislatore commette un sacrilegio se si arroga di fare mutamenti.

Molte e moltissime altre cose si sono dette con eloquenza profonda dal signor Ministro: io non posso in tutto ciò raggiungerlo. Mi limito solo a dire che tutte queste cose quando finiscono nel chiudere ai cittadini la porta dei Tribunali e nell'impedire ai Giudici la loro missione e di esercitare l'alto ufficio ad essi soli demandato dallo Statuto, so o una patente e diretta violazione della legge fondamentale.

Vorrei parlare adesso sugli emendamenti e su tutti in massa dirò poche parole.

Con questa o con quell'altra forma tutti intendono tre cose; la prima a non tener conto dei dritti acquisiti; la seconda a fare retroagire la prescrizione can-

cellando i diritti che sono protetti dal Codice e protetti dallo Statuto; la terza, che tutti tendono senza volerlo, ad una violazione dei poteri fondamentali.

Signori, io finisco.

Questo giorno 25 marzo 1870 è uno dei giorni più solenni nei fasti del Senato, esso segna un'epoca e un punto più saliente della sua storia; noi tutti di questo giorno rendiamo conto ai presenti e ai futuri, a noi, ed al mondo, a Dio e alla patria. Dio voglia che non sia nefasto! esso non è giorno di silenzio, ma di chiare, nette, precise, rotonde, incisive parole; esse forse per me saranno come il canto del cigno, ma siano pure il rantolo della morte, io sarei contento se come mi rassomiglio al cigno, possa rassomigliare alle oche, che salvarono Roma. (*Harità*)

La questione fu messa avanti sopra pochi ettari di terra, ma questa è la questione apparente e sotto se ne cela un'altra compromettente lo Statuto.

La legge proposta mena il potere legislativo ad invadere il potere giudiziario troncando essa stessa le liti in modo che è tanto più riprovevole quanto più ingegnosamente mascherato: quindi per adottare questa legge bisogna violare lo Statuto.

Qui prego di non essere frainteso. Io sono ben lontano dall'attribuire questa impossibile volontà agli onorevoli miei Colleghi, giacchè io sono certo di loro come di me; però quantunque non possa essere questa la loro e mia volontà, è questa l'inevitabile conseguenza, poichè questa legge è come il veleno, che non lascia di uccidere per la ragione di essere stato amministrato per isvista dalla più tenera e pietosa delle madri.

Violato oggi lo Statuto, non mancheranno ragioni per violarlo domani. Le liti hanno ridotto molti padri di famiglia e molti orfani alla miseria, alla fame, alla nudità, e perchè troncate le liti pei possessori in molti dei quali sono ricchi signori, non si dovranno anche troncate per tanti nudi e famelici orfani e padri di famiglia?

Il Senato trova anche in questa legge una questione di vita o di morte; poichè se egli vota questa legge colla benda che ancora gli stringe gli occhi, e con una pressione spinta fino ad avergli mancato gravemente dei dovuti riguardi e per scritto e con parole pronunciate in quest'Aula nel 14 giugno anno passato, egli muore e muore di propria mano.

Ma poichè siamo sulla via degli esempi legatici dai lontani nostri avi, noi non dimenticheremo che il Senato Romano volle pieno di maestà morire sopra la sua sedia curule, e su questo luminoso esempio sono certo, che ciascuno di noi è capace di morire per salvare la patria, e che veruno è capace di perderla col suo suicidio.

Poichè siamo sulla via dei grandi esempi lasciatici dai primi nostri avi, ricordiamo il Senato Romano che seppe morire pieno della sua maestà, e noi saremmo capaci di salvare la patria col sacrificio di noi stessi, mai saremmo capaci di perderla col nostro sacrificio.

Presidente. Essendo chiusa la discussione, vi sono diversi emendamenti. Quello che si allontana di più, sarebbe quello dell'onor. Ministro; quindi sarebbe quello che dovrebbe essere posto il primo ai voti.

Leggo il primo comma dell'art. 6, sul quale tutti sono d'accordo.

« Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

Poi viene l'emendamento dell'onor. Ministro, che leggo:

« Nelle cause contro essi pronosse per rivendicazione in base alla pretesa qualità feudale dei beni, i terzi possessori potranno eccepire la prescrizione, se di già fosse corsa a termini delle leggi civili generali. »

Lo metto ai voti. Chi lo approva, sorga.

Dopo prova e controprova l'emendamento è approvato.

Ora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra*).

Chi l'approva, sorga.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola per un'aggiunta.

Presidente. Permetta, adesso lasci votare l'articolo; dopo ella potrà proporre la sua aggiunta.

Chi approva l'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Ha la parola il signor Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Ora che il Senato si è pronunciato sopra la grave questione che ci ha occupato lungamente, io mi credo in dovere di sottoporli un'aggiunta, la quale riguarderebbe i feudi Lombardo-Veneti, sui quali fu disposto con la legge del 1861. Mi sembra che applicando lo stesso principio di giustizia, si dovrebbe ora dichiarare che questa disposizione debba anche applicarsi ai feudi Lombardo-Veneti, aboliti colla legge del 5 dicembre 1861.

Io credo che non occorcano molte parole per far vedere al Senato, che, eccetto i casi transatti o decisi, questa stessa disposizione debba anche essere applicata a quei feudi i quali si trovano precisamente in parità di condizione.

Io rispetto altamente le deliberazioni del Senato, e dirò con quell'Avvocato veneziano, che il Senato delibera sempre bene; ma credo che sia anche bene deliberato di estendere questa disposizione ai feudi della Lombardia ed a quella parte della Venezia che era annessa alla Lombardia.

Presidente. La prego a formulare la sua aggiunta, intanto ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei l'onorevole Senatore **Vigliani** di dimettere la sua proposta. Comprendo benissimo che la legge che si è votata riguarda specialmente le province Venete, ed in seguito alla legge del 1862, si è discusso la differenza che c'è fra i feudi Lombardi ed i Veneti. Non di-

mentichiamo però che già è corso un decennio dalla legge del 1861, e che per conseguenza hanno potuto aver luogo tante e tante cose in proposito, per cui realmente potrebbe esser forse cessato il bisogno di questa estensione che se si trattasse di una legge fatta da poco tempo e nelle stesse condizioni, non mi asterrei dall'accettare.

Si faceva l'osservazione e il rimprovero di aver voluto fare una legge senza che si avessero i documenti per conoscere la materia sulla quale si trattava.

Il Senato e l'altro ramo del Parlamento conoscevano quale era la materia feudale nelle province Lombarde nel 1861.

Ma in questo momento in cui non si sa quale sia lo stato delle cose, se vi sia bisogno veramente di queste disposizioni legislative, mi pare che sarebbe la proposta misura (scusino la frase) un poco precipitata in quanto che non si riferisce alla legge generale, ma ad una legge speciale.

Da parte mia, non ho alcuna conoscenza dello stato attuale delle cose; e in conseguenza pregherei l'onorevole Senatore Vigliani a rimetterla, poichè prende impegno il Governo di esaminare se veramente ve ne sia la necessità, che se necessità vi fosse non esiterei un momento di applicarla e di estenderla.

Io credo che il rimettere questa proposta di legge ad un tempo più opportuno, sarebbe più conforme alla dignità stessa del Senato, per dimostrare che tutto ciò che qui si fa, si fa quando si ha piena conoscenza della materia sulla quale si decide.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Benchè io sia solo in parte disposto a dividere i timori che sono stati manifestati dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, perchè sono profondamente persuaso che versiamo in due casi interamente uguali, tuttavia io crederei poco cortese oppormi ai temperamenti che egli ha suggerito; poi chè prendendo egli l'impegno di presentare un progetto di legge, quando creda sia del caso sovra questo punto, si verrebbe certamente a raggiungere lo stesso scopo.

Nè io vorrei fare quistione di qualche giorno più o meno di prontezza nel provvedere. Sono certissimo che l'onorevole Guardasigilli manterrà il suo impegno; ma mi permetta di dirgli che quando vedessi che per qualche altra circostanza non si provvedesse, mi crederei in coscienza obbligato ad iniziare in Senato questo provvedimento, poichè avendo avuto gran parte a quello che si è fatto per i feudi del Lombardo-Veneto, io vorrei, per quanto sto in me, fare tutto il possibile acciocchè i terzi possessori di quei beni feudali non avessero a trovarsi in condizioni dissimili da quelle che abbiamo fatte ai terzi possessori dei beni feudali nella Venezia.

Ministro Guardasigilli. L'onorevole Senatore Vigliani può esser sicuro che l'impegno da me preso

sarà puntualmente adempiuto, come si deve in omaggio ai desiderii da esso espressi, e come pare, divisi dal Senato.

Presidente. Il Senatore Vigliani desiste dalla sua proposta?

Senatore **Vigliani**. Prendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro e desisto pel momento dalla mia proposta.

Presidente. Si passa allora all'art. 8.

Ministro Guardasigilli. Non so se tuttavia l'Ufficio Centrale insista sul paragrafo 2. da esso proposto.

Senatore **Musio, Relatore**. Lo abbandona.

Presidente. L'Ufficio Centrale desiste.

Venendo all'art. 8, faccio osservare che la prima parte di esso articolo proposto dall'Ufficio Centrale non è che l'istesso primo comma dell'art. 6 che abbiamo votato, la seconda è identica a quella del progetto ministeriale, per cui leggo l'articolo ministeriale medesimo.

Senatore **Musio, Relatore**. Siccome il Senato ritenne di seguire interamente il testo ministeriale, la nostra proposta non ha più scopo, epperò l'Ufficio Centrale vi rinuncia.

Presidente. Leggo adunque l'articolo 7. ministeriale.

« Non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili, che sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

Se non vi ha chi domandi la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

Vengono ora gli articoli 8, 9 e 10 che sono identici tanto nel progetto ministeriale come in quello dell'Ufficio Centrale.

« Art. 8. È soppressa la Commissione di allodializzazione già istituita in Venezia. »

« Le quistioni che insorgessero per l'affrancazione delle prestazioni feudali od altri oggetti dipendenti da questa o dalla precedente legge, saranno promosse davanti ai Tribunali ordinari secondo le norme generali di competenza. »

Presidente. Se nessuno fa osservazioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 9. Sono sopresse la Corte feudale in Venezia e le altre sussidiarie già esistenti. »

« Sono pure abrogate le disposizioni portate dalla sovrana risoluzione 21 ottobre 1845, la disposizione del paragrafo 86 della norma di giurisdizione 20 novembre 1852, e le corrispondenti disposizioni della sovrana patente 9 agosto 1854. »

« Le ventilazioni di eredità feudali pendenti sono tolte; e gli atti dimessi saranno restituiti alle parti, »

rimesse ad esperire le loro pretese nella via ordinaria civile. »

Presidente. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

E qui ci sarebbe l'ultimo comma dell'articolo terzo che venne pure sospeso e rimandato alla votazione in fine della legge. Esso è così concepito :

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 3° della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

La parola è al Signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Per questo paragrafo l'Ufficio Centrale si riunì ed ebbe la compiacenza di sentire me pure, per cercare una dizione la quale esprimesse meglio l'idea che tutti i diritti acquistati e tutti i fatti compiuti sotto la legge 17 dicembre 1862 non devono essere colpiti dalle disposizioni dell'articolo secondo.

In quanto poi alla divisione che si era fatta delle proprietà e dei feudi alienabili od inalienabili, prima ai chiamati alla successione e agli investiti, si era combinato un articolo che non so chi lo abbia.

Presidente. A me non è stato comunicato.

Senatore **Musto, Relatore.** Si era combinato un'aggiunta da farsi al § 2, e se non m'inganno si era presa la deliberazione di sospendere la votazione fino a che la legge non venisse discussa, e vedere se qualche altra cosa potesse nascere da far vedere la necessità di una disposizione transitoria. Ora, l'Ufficio Centrale propose di stabilire quell'aggiunta nel suo sistema; ma il suo sistema non essendo stato adottato, l'Ufficio Centrale lascia che il Senato faccia quello che crede meglio; anzi vedendo l'Ufficio Centrale inopportuna affatto la aggiunta che propose, non se ne preoccupa altrimenti. Se il Senatore De Foresta lo crede opportuno, può egli presentare quest'aggiunta.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Tutto ciò che può essere utile, io lo accetto e credo che il Senato sarebbe lieto di adottare la proposta dell'Ufficio Centrale. Avverto intanto che il Ministero accetterà come sua questa aggiunta.

Però non la trovo più, ed ho dimandato quindi allo Ufficio Centrale se l'aveva.

Senatore **Musio, Relatore.** Si senta il Senatore De Foresta.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta.** Io non ho quella aggiunta e credo che sia rimasta all'Ufficio Centrale. Mi ricordo che l'Ufficio Centrale mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno per combinare questa aggiunta, e che venne proposta da me di concepirla in termini più generali onde non nascessero questioni, come poteva

avvenire se si riferiva soltanto al paragrafo terzo della legge del 1862, e metterla dopo come articolo decimo.

Fu redatta quest'aggiunta se non erro dal Senatore De Falco che intervenne anch'egli in quella conferenza; non so in mano di chi sia rimasta o chi l'abbia, ma era concepita in termini così semplici che sarebbe facile di compilarla anche qui al momento.

Mi pare che si convenisse di dire dopo l'articolo 10: « con le disposizioni della presente legge, non s'intendono pregiudicati i diritti frattanto legittimamente acquistati. » Questo fu in sostanza, se non negli identici termini, il tenore dell'aggiunta che venne concepita: se l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale non hanno difficoltà, si potrebbe approvare in questi termini.

Presidente. Se il Senato l'accetta nei termini proposti dall'onorevole Senatore De Foresta...

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io credo che non si possa meglio provvedere che ritenendo il testo del progetto ministeriale.

Questo testo dice :

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo terzo della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

Presidente. Questo non è nel progetto ministeriale, ma fu fatto rivivere dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Vigliani.** È di tutti e due, ed era nel primo progetto presentato alla Camera.

Senatore **De Foresta.** Io avevo domandato la parola...

Senatore **Vigliani.** Permetta che termini, ed avrà facoltà di parlare dopo di me.

Ora risulta che prevalendosi di questa facoltà data dal paragrafo terzo della legge Austriaca, le parti interessate sono venute d'accordo; e quando ciò non risultasse, basta la possibilità che questo sia accaduto, perchè un legislatore saggio se ne debba occupare, e debba mantenere fermi gli accordi intervenuti.

Il capoverso del quale si ragiona, che potrebbe anche essere convertito in un articolo, non dice nè più nè meno che sono mantenuti gli accordi che in dipendenza di questo paragrafo 3. sono intervenuti.

Non mi pare che vi sia nulla di più semplice, e a questo si vorrebbe attribuire una locuzione che allude a dritti acquisiti.

Io non so di quali dritti acquisiti si voglia parlare: qui non ci possono essere altri dritti che quelli che derivano dai contratti intervenuti: credo quindi che il Senato convenga con me essere dovere di ogni legislatore il parlare con modi chiari e precisi; e mi pare che non si potrebbe parlare nè più precisamente, nè più chiaramente, che adottando il testo che era stato presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento.

Ma, si dirà, perchè nell'altro ramo del Parlamento non fu ammesso?

La risposta è semplice.

Si è creduto che si potesse togliere come inutile; perchè si disse: o le convenzioni sono fatte regolarmente, e sussistono senza che il legislatore lo dica; o non sono state fatte regolarmente, e allora il legislatore non le debbe mantenere. Ma Voi comprendete, o Signor, che facendo una legge nuova la quale muta essenzialmente in molte parti la legge preesistente, può nascere facilmente il dubbio che si sia voluto in qualche modo alterare od innovare ciò che riguarda fatti che si sono compiuti sotto l'impero di quella legge. Quindi non mi pare che sia un bel modo di ragionare, il dire, che se le convenzioni sono state fatte regolarmente, starebbero senza che il legislatore lo dichiarasse. Questo starebbe benissimo, se nulla di nuovo fosse intervenuto. Ma come ora interviene una legge nuova, che in alcune altre disposizioni riserva espressamente alcuni diritti, mi pare che sia di evidente giustizia il mantenere fermi quegli effetti, e il mantenerli in quei termini in cui il Governo li propose da principio.

Prego quindi il Senato di voler mantenere e riprodurre nel progetto questo capoverso o nuovo articolo, come sta nel primitivo progetto ministeriale.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io sono perfettamente di accordo coll'onorevole Senatore Vigliani in quanto sia una necessità, e convenienza giuridica di accennare a quello svincolo che si era potuto verificare per le convenienze fra le parti.

Era sorto il dubbio, se si ricordano, se questo svincolo dovesse o potesse farsi dai chiamati in ordine alla legge del 1862, oppure da quelli posteriori in ragione della novità che si era fatta.

È giusto interessandomi di questo dubbio, non che a prevenire tutte quelle altre contestazioni che si possono verificare per le contrattazioni che gli aventi diritto per la legge del 1862 avrebbero potuto fare, in omaggio al principio, che sento profondissimo, del rispetto ai diritti veramente acquistati, mi era permesso di presentare all'Ufficio Centrale, rinforzato per dirla all'Austriaca, anche da tanti altri eminenti giureconsulti, la seguente proposta, che mi sembrava allora concordata, e di cui rimaneva soltanto dubbio il luogo in cui collocarla.

La proposta che io facevo, poichè coll'articolo 2° con i due comma che la compongono si era disposto in quanto alla proprietà dei beni che si dichiaravano svincolati fino da oggi, era un'aggiunta in questi termini:

• Le disposizioni dei precedenti capoversi saranno applicabili ai beni feudali il cui vincolo, al momento della pubblicazione di questa legge non fosse sciolto a termini del capoverso del paragrafo 3° della legge 17 dicembre 1862. •

Questo conteneva due casi.

Conteneva il caso della convenzione fra i chiamati:

conteneva di più il caso della riduzione dei vari chiamati in uno solo.

Secondo me stava, che tutti i diritti che si erano verificati in forza dell'avvenimento di uno di questi due casi, avessero dovuto essere rispettati per i contratti che avessero dovuto farsi.

Epperò, come conseguenza accennava:

« Rinnarrano fermi i legittimi accordi che fossero stati stabiliti a termini del suddetto paragrafo 3. »

Io credeva una necessità di usare questa formola sebbene non fosse completamente corrispondente alle forme legislative, in quanto era già stato votato dal Senato un paragrafo che deve attaccarsi ai due paragrafi dell'articolo secondo, vale a dire il capoverso proposto dall'onorevole Poggi il quale suona in questo modo:

« Se al momento della pubblicazione della presente legge non vi fossero chiamati, nati nè concepiti, la terza parte della proprietà per la disposizione del secondo capoverso di quest'articolo sarà anche consolidata negli attuali chiamati o aventi diritti all'investitura. »

Questo capoverso è stato già votato, e non può farsi, a meno di ammetterlo.

Certo che sarebbe stato superfluo ove passasse la prima parte della mia aggiunta; ma credo che colla forma che se gli è data può ben combinarsi, e così salvare tutti i diritti che si erano già potuti acquistare, per convenzione o per accordi tra gli stessi chiamati durante il periodo della vigoria della legge del 1862.

Questa era la formola che era stata adottata, e che a me pare combinata con tutti i rapporti, ed è quella che sottometto al Senato per le sue deliberazioni.

Presidente. Favorisca farla rimettere al banco della Presidenza.

Senatore Vigliani. Pregherei l'onorevole Presidente di farla poi passare al banco dell'Ufficio Centrale dopo che ne avrà dato lettura al Senato.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi duole che l'onorevole signor Senatore Vigliani non sia intervenuto in quella conferenza dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vigliani. Non mi hanno chiamato.

Senatore De Foresta... e mi duole altresì che l'Ufficio Centrale non ricordisi più di ciò che venne...

- **Senatore Musio, Relatore.** Domando la parola.

Senatore De Foresta... concordato unanimemente in quella conferenza.

Come diceva l'onorevole signor Ministro, egli invece del comma che era stato proposto dall'Ufficio Centrale nel suo progetto, ha proposto un'altra redazione che è quella appunto di cui ora ha dato lettura.

Vi fu questione sul luogo in cui dovesse collocarsi quest'aggiunta; vi fu chi osservò che collocandola all'articolo terzo poteva accettarsi nei termini proposti dal signor Ministro, ma siccome poteva poi rimanere

ancora dubbio, se fossero o no conservati i diritti che si fossero acquistati in forza d'altra disposizione della legge del 1862, per fare una disposizione più generica che non lasciasse luogo a veruna questione, era meglio collocare quell'aggiunta al seguito dell'ultimo articolo, cioè dell'articolo decimo, e di concepirla in termini così generici che comprendesse tutti i diritti, non solo quelli dipendenti dal paragrafo 3 della legge del 1862, ma ancora che tutti gli altri diritti legittimamente acquistati fossero rispettati.

Si cadde d'accordo in questa proposta e venne redatta all'incirca in questi termini, se non identici, almeno in questo.

« Rimangono però salvi i diritti finora acquistati in virtù della medesima legge del 1862. »

Come vede il Senato, con questa disposizione, non solo si ottiene lo scopo a cui con ragione tendeva l'Ufficio Centrale con la sua aggiunta; ma se ne ottiene uno maggiore e più sicuro, perchè si rispettano i diritti tutti che abbiano potuto essere acquistati in forza di quella legge.

Ora, se l'Ufficio Centrale stima di ritirare l'adesione che aveva dato a quella aggiunta e stima di ritornare alla sua prima aggiunta all'articolo terzo, faccia pure, egli è padrone del suo voto; per me avrei creduto meglio che si fosse fatto una dichiarazione, che avesse tolto ogni questione; se l'Ufficio la pensa diversamente, faccia come crede.

Presidente. Il Senatore De Foresta fa una proposta?

Senatore De Foresta. Non faccio alcuna proposta, lascio la responsabilità all'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Io chiamo specialmente l'attenzione del Senato sopra questo articolo, che non mi pare coerente alle precedenti sue deliberazioni sull'articolo 3.

Discutendosi sulla attribuzione della terza parte dei beni svincolati che si voleva sottrarre all'attuale investito, si disputò se l'immediato successore al quale si intendeva riservare quella quota, fosse il primo chiamato, nato o concepito al tempo in cui andrebbe in vigore la presente legge, ovvero il nato o concepito al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre del 1862, tuttora vivente al momento della pubblicazione della presente e prevalse il voto favorevole al nato o concepito al tempo della pubblicazione di questa legge.

E ciò sul fondamento, che il § 3 della legge del 17 dicembre avendo disposto che rimanevano in vigore le leggi feudali finchè esistesse uno dei nati o concepiti a quell'epoca, indicava abbastanza, che la vita di questi era il limite della durata della successione feudale, ma non attribuiva loro il diritto esclusivo di succedere, sebbene la contraria opinione che la maggioranza dell'Ufficio sosteneva, fosse suffragata dall'aver accordato ai nati e concepiti al tempo della pub-

blicazione della legge 17 dicembre 1862 la facoltà di risolvere di comune accordo il vincolo feudale, che l'art. stesso dice fra loro sussistente.

Ma l'articolo che ora vuolsi nella legge introdurre, essendo conseguenza del contrario principio, che è stato reietto, non comprendo come si possa in questa legge innestare.

Infatti, se altri possono intendersi chiamati, che i nati e concepiti al tempo della pubblicazione della legge Austriaca, non potrà concepirsi un legittimo accordo senza l'intervento e consenso di quelli.

Ministro Guardasigilli. Mi permetterei di osservare che l'articolo era stato concordato dopo che già era stato votato l'articolo 2, e il proponente del detto articolo ne accetta tutte le conseguenze. Quando il Senato fu invitato a discutere se i chiamati aventi diritto erano quelli nati al 1862, oppure poteva dirsi anche agli altri, si trattò e si disse che si poteva, non solo interpretando quella legge ma perchè in forza della legge nuova che si era stabilita col progetto ci mettevamo sopra un terreno totalmente diverso. Era, almeno a mio credere, questa la ragione decisiva di quel che ha votato il Senato.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. Nasceva però e si presentava il dubbio: i fatti che hanno potuto verificarsi fra il 1862 e l'attuazione di questa legge come saranno regolati?

Ho creduto mio dovere allora di presentare una proposta colla quale si dichiarava, come conseguenza del principio votato, che la terza parte della proprietà si deve ai chiamati viventi all'attuazione di questa legge, soltanto tutte le volte che durava ancora il vincolo feudale. Che anzi io sottomettevo al Senato, e bene anche all'Ufficio Centrale, che mi sembrava quasi decisa questa questione dall'articolo 1., inquantochè quell'articolo provvede per quei feudi che tuttavia esistono; e quindi aggiungeva: se realmente i feudi sono cessati per uno dei modi indicati nel paragrafo 3 della legge 1862, la legge attuale non può affatto regolarne la sorte, perchè non esistono più i feudi. Nondimeno, a meglio stabilire che quella era stata l'intelligenza, e ad evitare le liti sulla conseguenza del disposto nello articolo 2, io suggerii un'idea, e dissi: gli articoli e paragrafi già votati si appropriano a quei beni sopra i quali tuttavia esiste un feudo. Ciò che ci conviene in quella aggiunta non è che l'applicazione del principio scritto nell'art. 1. Colla nuova legge che voi fate non regulate se non quei beni che tuttavia sono soggetti a vincolo feudale. Per quei beni i quali se ne trovano già sciolti, la nuova legge non può affatto provvedere; ciò mi parve di una evidenza troppo chiara, e che perciò da quella proposizione sia nata la logica conseguenza della disposizione votata nel paragrafo 2. Sarebbe stato una contraddizione se fosse invece stato adottato l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Ecco perchè io credo che si possa insistere nella

proposta senza timore di mancare alle regole della logica.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore **Mameli.** Io rammento al signor Ministro che egli fondò i suoi ragionamenti sul supposto, che i nati o concepiti, dei quali parla il paragrafo 3 della legge Austriaca, non fossero indicati che per fissare il termine per cui doveva durare la successione feudale; ed è ciò tanto vero, che adduceva, in conferma della sua opinione, un tratto delle discussioni parlamentari di Vienna, nel quale il Conte Thun esprimeva, a suo credere, l'istesso concetto.

L'opinione del signor Ministro fu seguita dal Senatore Chiesi e da qualche altro.

Il resoconto delle prime discussioni del Senato deve farne piena fede.

Senatore **De Falco.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco.** Dalla discussione che ebbe luogo nel seno dell'Ufficio Centrale, alla quale ebbi l'onore di essere chiamato, siccome ha ricordato l'onorevole Senatore De Foresta, pare che si sia rimasti d'accordo nel volere, che quali che fossero le innovazioni portate dalla presente legge, tutti i diritti che alla sua pubblicazione si trovassero già acquistati, sia per successioni aperte sotto l'impero della legge del 1862, sia per accordi presi nei termini del paragrafo 3 della stessa legge, fossero mantenuti. Ora, pare che questo concetto verrebbe bene espresso mercè un articolo generale, o un'aggiunta all'art. 2 o 3, nella quale si dicesse che rimangono conservati i diritti acquistati cogli accordi fatti nei termini del paragrafo 3 della legge del 1862; sono insomma gli effetti legali della disposizione di questo articolo già verificati dalla pubblicazione di quella legge, quelli che la legge attuale giustamente rispetta e mantiene.

Io quindi propongo la seguente aggiunta:

« I diritti acquistati e gli accordi fatti nei termini del paragrafo 3° della legge del 17 dicembre 1862 rimangono salvi ».

Presidente. Il signor Senatore De Falco propone un'aggiunta che verrebbe in sostituzione del comma che rimarrebbe soppresso.

La leggo:

(Vedi sopra)

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata).

Senatore **Vigliani.** Siccome io ho avuto l'onore di fare una proposta analoga a quella dell'onorevole De Falco, dichiaro di darle il mio appoggio; soltanto lo pregherei di voler aggiungere dopo accordi, la parola *legittimamente*.

Senatore **De Falco.** Io non incontro nessuna difficoltà, anzi accetto l'aggiunta dell'onorevole Vigliani. La parola *legittimamente* non muta, ma rinforza il concetto dell'emendamento: *accordi fatti legittimamente nei termini e secondo le disposizioni del § 3 della legge del 1862*.

Presidente. Se il Senato lo crede si potrà farne un articolo a parte, da mettersi in fine della legge cioè prima dell'ultimo articolo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto pur io quest'aggiunta, ma credo che sarebbe il suo posto conveniente dopo l'articolo 2 o l'articolo 3, perchè riguarda assolutamente i rapporti che possono nascere.

Presidente. Allora non ci sarebbe che porre quest'aggiunta in sostituzione del comma soppresso dopo l'art. 3 o dopo l'art. 2.

Voci. Dopo l'art. 2.

Presidente. Dunque porremo quest'aggiunta dopo l'articolo 2.

Metto ai voti l'aggiunta.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 10. La legge 17 dicembre 1862 è abrogata in quanto sia contraria alle disposizioni della presente legge. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

La legge è terminata.

Ora si redigerà a norma delle correzioni, degli emendamenti e delle aggiunte che vi sono state fatte per poi essere votata a squittinio segreto.

Domani, sono invitati i signori Senatori, al tocco negli Uffici, per esaminare quei progetti che ancorarimangono, e alle ore due in seduta pubblica, per la discussione della legge sui fanciulli girovaghi.

La seduta è sciolta (ore 6).